



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Foggia, 1 SET. 2020

Codice AOO: 07102402100

Protocollo: 3080 *gah*

UOR: Segreteria del Procuratore

Sig. Presidente  
Consiglio Ordine Avvocati-Tribunale

Sig. Presidente Camera Penale

**FOGGIA**

**OGGETTO** : Provv. n. 110/2020 del Procuratore della Repubblica di Foggia: "La riforma delle intercettazioni"

D'ordine del Procuratore della Repubblica, dott. Ludovico Vaccaro, trasmetto il provv. n. 110/2020.

Cordiali saluti.



*[Signature]*  
L'Operatore giudiziario  
(Dorotea Ginese)



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Foggia

Ufficio del Procuratore

N. 110 PROVV. PROC.

## *La riforma delle intercettazioni.*

Il d. lgs. 216/2017 (recante "disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni") e poi il d.l. 161/2019 (recante "modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", decreto convertito con modificazioni nella l. 7/2020) hanno profondamente innovato l'intera materia delle intercettazioni, perseguendo principalmente la finalità di tutelare la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nelle intercettazioni (ed in particolar modo dei soggetti non interessati dall'indagine penale ovvero venuti in contatto casualmente con gli indagati) e di assicurare la segretezza dei dati acquisiti attraverso le attività di intercettazione non rilevanti o non utilizzabili nel procedimento (in particolar modo dei dati personali sensibili).

Il d.l. 28/2020, convertito con modificazioni nella l. 70/2020 ha fissato l'entrata in vigore della nuova normativa alla data del 1° 9.2020 (con riferimento ai soli procedimenti iscritti a partire da tale data).

Con il presente provvedimento si intendono fornire le prime linee guida interpretative ed applicative della nuova disciplina (anche al fine di assicurare la uniformità dell'azione dell'ufficio, che è precipuo compito del procuratore della Repubblica) e dettare le prime misure organizzative necessarie per la piena attuazione della riforma.

### Parte prima

#### La nuova disciplina in materia di intercettazioni

##### **I) Le varie fasi dell'iter delle intercettazioni.**

L'iter delle intercettazioni si sviluppa attraverso diverse fasi:

- a) la fase autorizzativa e dispositiva;
- b) la fase della esecuzione delle operazioni;
- c) la trasmissione al p.m. dei verbali e delle registrazioni;
- d) il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni;
- e) il deposito degli atti;
- f) l'acquisizione delle intercettazioni;
- g) la trascrizione delle intercettazioni acquisite.

##### **II) La fase della autorizzazione e disposizione delle operazioni. Il registro riservato dei decreti autorizzativi.**

È la fase che avvia l'iter delle intercettazioni e consiste nella autorizzazione allo svolgimento delle operazioni da parte del GIP su richiesta del p.m. (o della loro convalida nell'ipotesi in cui esse siano state disposte in via di urgenza da quest'ultimo) e nei conseguenti decreti esecutivi del p.m. Tale fase comprende anche le richieste del p.m. di autorizzazione alla proroga delle operazioni ed i conseguenti decreti autorizzativi del GIP.

Il nuovo comma 5 dell'art. 267 c.p.p. prevede un apposito registro riservato – «gestito anche con modalità informatiche e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica» – in cui devono essere «annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni» (si tratta del registro mod. 37).



### L'ampliamento dei casi di ammissibilità delle intercettazioni.

Nell'art. 266, comma 1, c.p.p. è stata inserita la lettera *f-quinquies*, che consente l'intercettazione per i «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». Si tratta – com'è noto – di reati di competenza della procura del capoluogo del distretto (cfr. art. 51, comma 3 bis c.p.p.).

È stata, inoltre, ampliata la possibilità di utilizzo del captatore informatico (su cui v. *infra*) ed estesa ai procedimenti «per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» la disciplina dettata per le intercettazioni in materia di criminalità organizzata e di minaccia con il mezzo del telefono dall'art. 13 d.l. 152/1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991); il quale consente l'intercettazione in presenza di «sufficienti indizi» e l'intercettazione ambientale nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. «anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa» e prevede la durata delle operazioni fino a 40 giorni (con possibilità di proroghe di 20 giorni, disposte nei casi di urgenza direttamente dal p.m.)<sup>1</sup>.

### La trasmissione delle richieste al GIP

La trasmissione al GIP delle richieste e dei decreti di urgenza del p.m. avverrà – fino alla stipula di uno specifico protocollo con il Tribunale – con un sistema di “doppio binario”, ossia inviando sia il fascioletto cartaceo (come fatto finora) che mediante il sistema informatico Tiap Document@ (v. *infra*).

Nel caso di proroga sarà sufficiente inviare al GIP in formato cartaceo il solo fascioletto della proroga (con la informativa della p.g. e la richiesta del p.m.), senza allegare l'intero fascicolo della intercettazione perché già disponibile per il GIP sul sistema Tiap Document@<sup>2</sup>.

### **III) L'esecuzione delle operazioni**

L'esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti, ossia mediante la individuazione di un fornitore del servizio e l'individuazione della p.g. delegata alle operazioni, con indicazione nominativa delle persone che possono prendere parte alle operazioni (le quali soltanto saranno abilitate all'accesso alla sala intercettazioni in cui si svolgono le operazioni: v. *infra*).

È in corso di svolgimento la procedura per l'accreditamento di una serie di ditte fornitrici dei servizi di intercettazione, a ciascuna delle quali verrà riservato uno spazio all'interno delle sale intercettazioni. L'accreditamento presuppone l'accettazione di un listino dei costi predisposto da questo ufficio e riferito alle diverse tipologie di intercettazione. L'affidamento delle operazioni avverrà, in linea generale, secondo un principio di rotazione tra le varie ditte accreditate per ciascuna tipologia di intercettazione<sup>3</sup>. Resta salva la possibilità di autorizzare il trasferimento dell'ascolto (c.d. remotizzazione) presso le sale ascolto della p.g. delegata, purché queste sale siano conformi alle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Sulla particolare disciplina delle intercettazioni dettata dall'art. 13 d.l. 152/1991 per determinate categorie di reati (e sulle sue varie deroghe alla ordinaria disciplina codicistica) si tornerà più diffusamente nel paragrafo dedicato al captatore informatico (v. *infra*).

<sup>2</sup> Si ricorda che, secondo il nuovo testo dell'art. 329, comma 1, c.p.p. sono coperti dal segreto anche «le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste».

<sup>3</sup> Resta salva, peraltro, la facoltà di ciascun p.m. di affidare l'incarico anche in deroga al criterio della rotazione, laddove specifiche esigenze connesse ad una determinata indagine rendano opportuno l'affidamento delle operazioni (o di specifiche operazioni di intercettazione) ad una determinata ditta. In assenza di tali specifiche indicazioni del p.m. titolare del procedimento, sarà la segreteria amministrativa che provvederà ad indicare la ditta che, in base al criterio della rotazione (riferito a ciascuna specifica attività di intercettazione), è incaricata di procedere alle operazioni (secondo il listino prezzi prestabilito).

<sup>4</sup> Tale conformità dovrà essere attestata (una volta per tutte) dal dirigente o comandante di ciascun ufficio che chiede la remotizzazione. In mancanza di tale attestazione la remotizzazione non potrà essere concessa.



#### Il contenuto dei verbali delle intercettazioni.

Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni «è redatto verbale», nel quale «è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate» (art. 268, commi 1 e 2, c.p.p.). Tale verbale «contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni» (art. 89, comma 1, disp. att. c.p.p.).

Il p.m., cui spetta la direzione delle indagini, deve dare indicazioni e vigilare affinché la p.g. delegata allo svolgimento delle operazioni effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali ed eviti di riportare nei verbali di trascrizione sommaria (cc.dd. brogliacci) o di documentare in qualsiasi modo (ad es. nelle annotazioni) il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili<sup>5</sup>. A tal fine sarà indispensabile una costante interlocuzione (anche informale) tra la p.g. delegata ed il p.m. titolare del procedimento, dovendo la p.g. sottoporre i casi dubbi alla tempestiva valutazione del p.m., cui spetta di vagliare il contenuto della conversazione e decidere (sulla base dei criteri della rilevanza e della utilizzabilità) se essa debba essere inserita o meno nei verbali o nelle annotazioni relative al contenuto delle intercettazioni.

Il p.m. dovrà, in particolare, vigilare «affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili<sup>6</sup> dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini».

Delle intercettazioni rilevanti (ed utilizzabili) la p.g. delegata dovrà riferire al p.m. con annotazioni periodiche (al più tardi allo scadere del termine di ciascuna intercettazione, ossia in occasione della sua chiusura o della richiesta della sua proroga) riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo laddove esso risulti necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti o comunque indispensabile per offrire al p.m. i dati oggettivi acquisiti ai fini delle sue valutazioni. A tali annotazioni saranno allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante; l'intera conversazione sarà riportata solo se integralmente rilevante<sup>7</sup>.

Tutte queste indicazioni di carattere generale saranno oggetto di apposita direttiva generale alla polizia giudiziaria; al singolo pubblico ministero spetterà di vigilare sul loro rispetto e di segnalare al procuratore ogni riscontrata violazione.

#### **IV) La trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m.**

L'art. 268, comma 4, c.p.p. prevede, nel testo attualmente vigente (introdotto dal d.l. 161/2019 conv. con modificazioni in l. 7/2020), che i verbali delle operazioni e le registrazioni siano «immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269 comma 1», ossia l'archivio delle

<sup>5</sup> Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 103, comma 7, c.p.p. (garanzie di libertà del difensore), secondo cui «salvo quanto previsto ... dall'art. 271, i risultati delle ... intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati» e «quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

<sup>6</sup> I dati definiti sensibili dalla legge sono quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

<sup>7</sup> Le annotazioni di p.g. che riferiscono al p.m. gli esiti ed il contenuto, quali atti di indagine coperti da segreto, non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (SDI) del Ministero dell'Interno senza una preventiva autorizzazione scritta del p.m. titolare del procedimento, vistata dal procuratore della Repubblica. In nessun caso, poi, potrà essere consentito l'iscrizione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.



intercettazioni.

La norma non prevede più la possibilità – prima espressamente prevista dal comma 4 dell'art. 268 c.p.p. nel testo introdotto dal d.lgs. 216/2017<sup>8</sup> – del differimento, con decreto del p.m. (contenente anche le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso), della trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della p.g. per la necessità, in ragione della complessità delle indagini, di consultare le risultanze acquisite.

Si pongono, al riguardo, due problemi interpretativi (peraltro collegati tra loro):

- a) se sia tuttora possibile, con decreto motivato del p.m., autorizzare la p.g. a differire la trasmissione dei verbali e delle registrazioni;
- b) se l'obbligo per la p.g. della immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni si riferisca a ciascuna singola intercettazione o, invece, alla conclusione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito dello stesso procedimento<sup>9</sup>.

Quanto al primo aspetto, la modifica dell'art. 268, comma 4, c.p.p. da parte del d.l. 161/2019 con la eliminazione della espressa previsione della possibilità per il p.m. di disporre il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni induce a ritenere che tale possibilità sia venuta meno.

Ma, in realtà, l'eliminazione di questa possibilità del differimento potrebbe trovare la sua spiegazione con l'opzione interpretativa secondo cui l'obbligo della trasmissione (immediata) dei verbali e delle registrazioni non si riferirebbe a ciascuna singola intercettazione (ossia al singolo RIT ed al singolo bersaglio) ma al complesso dell'attività captativa; sicché l'obbligo scatterebbe solo alla conclusione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nel medesimo procedimento.

In tal senso sembra deporre il nuovo tenore letterale della disposizione in esame (l'art. 268, co. 4, c.p.p.) che riferisce l'obbligo della immediata trasmissione genericamente ai «*verbali*» ed alle «*registrazioni*»: l'uso del plurale – insieme alla eliminazione del riferimento, come momento dal quale scatta l'obbligo della immediata trasmissione, alla «*scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga*» – fa propendere per il ritenere che la trasmissione si riferisca all'intera attività captativa svolta nell'ambito del medesimo procedimento.

Tale interpretazione consente alla p.g., nelle indagini di maggiore complessità, di avere il tempo (mentre sono in corso altre operazioni di intercettazione nello stesso procedimento) di riascoltare le registrazioni, consultare le risultanze acquisite ed elaborare il materiale intercettato<sup>10</sup>. Inoltre, nei casi (assai frequenti) di necessità di ritardare la *discovery* delle intercettazioni, evita la necessità per il p.m. di richiedere nello stesso procedimento l'autorizzazione al ritardato deposito per ciascuna delle intercettazioni disposte, man mano che esse giungono a conclusione.

L'opzione ermeneutica «secondo cui il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni (cui consegue

<sup>8</sup> Si riporta qui l'art. 268, comma 4, c.p.p. nel testo introdotto dal d. lgs. 216/2017 (prima della ulteriore modifica di cui al d.l. 161/2019 conv. in l. 7/2020): «*i verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso*». Il riferimento al «*termine indicato ... nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga*» induceva a ritenere che la trasmissione immediata (e la possibilità di differimento con decreto del p.m.) fosse riferita ad ogni singola intercettazione disposta nell'ambito di uno stesso procedimento.

<sup>9</sup> Anche la nota del 31.7.2020 del Procuratore Generale della Corte di Cassazione rileva, al riguardo, che può «*sostenersi sia che tale attività debba avvenire immediatamente al momento della chiusura di ciascuna operazione di intercettazione disposta, sia che la stessa debba effettuarsi all'atto della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento*».

<sup>10</sup> Questa interpretazione, in altri termini, tempera e rende più «sostenibili» da parte della p.g. le conseguenze della tesi secondo cui è venuta meno la possibilità (inizialmente prevista dal comma 4 dell'art. 268 c.p.p.) di autorizzare la p.g., con decreto motivato, a differire la trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la complessità delle indagini rende necessaria la consultazione delle risultanze acquisite.



*l'obbligo della immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m.) è da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura di ogni relativo verbale» – e non, invece, quello della chiusura di ciascuna singola intercettazione – è ritenuta «preferibile» anche nella (già citata) nota della Procura Generale della Cassazione del 31.7.2020.*

Pertanto, finché durano le operazioni di intercettazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la p.g. continua a mantenere – sotto la sua responsabilità e con il precipuo obbligo di assicurarne la segretezza – il possesso del materiale raccolto durante l'attività di captazione, potendo così provvedere al suo riascolto ed alla sua analisi e valutazione ai fini della redazione della informativa finale. Del resto – si è acutamente osservato nella relazione della Procura Generale già citata – «*se la normativa persegue lo scopo, in un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini*» con conseguente necessità di «*una oculata selezione delle conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle irrilevanti*», appare «*innegabile che tale selezione presuppone la ultimazione degli ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di analisi compiuta dei dati acquisiti*».

Insomma, sia il dato letterale della norma, sia considerazioni di ordine sistematico, sia, infine, considerazioni di ordine pratico (relative alla inopportunità ed insostenibilità di una trasmissione parcellizzata dei verbali e delle registrazioni di ciascuna intercettazione, con le conseguenze in tema di conferimento nell'archivio digitale e di richiesta di ritardato deposito, su cui v. *infra*) inducono a ritenere che l'obbligo della immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, si riferisca a tutta l'attività captativa, ossia scatti al momento della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento.

Conseguentemente deve ritenersi – anche qui in conformità alle conclusioni sul punto della Procura Generale della Cassazione – che la richiesta di ritardato deposito al GIP (su cui v. *infra*), che necessariamente deve essere successiva alla trasmissione degli atti da parte della p.g. ed al conferimento dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni di cui all'art. 269, comma 1, «*debba riferirsi a tutto il compendio investigativo e non alla singola intercettazione*».

Naturalmente questa opzione interpretativa, destinata a valere come regola generale per l'obbligo di trasmissione da parte della p.g., non esclude che in relazione ad un determinato procedimento il p.m., per le particolari esigenze connesse all'attività di indagine in corso (ad es. per assicurare al massimo la segretezza dei dati acquisiti o per procedere ad un diretto ascolto delle conversazioni registrate o dei dati acquisiti o, ancora, per procedere ad una *discovery* parziale delle intercettazioni connessa a finalità investigative) possa disporre, con apposita specifica direttiva riferita al singolo procedimento, che la p.g. delegata alle operazioni proceda alla immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni (già cessate) anche prima della conclusione di tutte le operazioni di intercettazione (ossia mentre sono in corso altre intercettazioni). Il che comporterà – come stiamo per vedere – il conferimento delle stesse nell'archivio delle intercettazioni e l'eventuale richiesta al GIP di autorizzazione al ritardato deposito ove non si intenda operare immediatamente la *discovery* delle stesse.

La trasmissione degli atti al p.m. da parte della p.g. deve avvenire, dunque, immediatamente dopo la conclusione della complessiva attività di intercettazione; nel corso della quale la p.g. deve svolgere tutte le operazioni di sua competenza (registrazione, ascolto, selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili, trascrizione sommaria e redazione dei verbali e delle annotazioni relative al contenuto delle intercettazioni)<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Laddove, invece, si ritenesse che l'obbligo della immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni riguardi autonomamente ciascuna singola intercettazione (ossia ciascun singolo RIT e bersaglio) la p.g. delegata alle operazioni dovrebbe, alla cessazione delle operazioni di intercettazione relative a ciascun singolo RIT, chiedere al p.m. l'autorizzazione ad un differimento della trasmissione al fine di procedere alle operazioni di ascolto e trascrizione delle registrazioni (individuando e selezionando le conversazioni o comunicazioni rilevanti ed utilizzabili), chiedendo, altresì, di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche e quindi ai server dei fornitori del servizio. Il p.m. in questo caso – salvo che non intenda negare alla p.g. questo differimento e procedere immediatamente al deposito delle intercettazioni concluse (mentre sono in corso altre operazioni di intercettazione nello stesso procedimento) – dovrebbe necessariamente richiedere al GIP l'autorizzazione al ritardato deposito delle intercettazioni relative allo specifico RIT le cui operazioni sono concluse, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 5, c.p.p.



Nel trasmettere gli atti a conclusione della complessiva attività di intercettazione la p.g. delegata depositerà un sintetico resoconto finale, nel quale indicherà tutti i R.I.T. del procedimento specificando, per ciascuno di essi, la data di inizio e di cessazione delle operazioni e l'eventuale non attivazione, per qualsiasi ragione, delle intercettazioni disposte (ad es. perché l'utenza telefonica è risultata disattivata o perché una intercettazione ambientale non è stata attivata per impossibilità di collocare la microspia, ecc.).

Alla p.g. delegata alle operazioni è fatto assoluto divieto di estrarre e di conservare copia in qualsiasi forma delle registrazioni, dei verbali, delle trascrizioni, delle annotazioni e di ogni altro atto relativo alle intercettazioni espletate. Pertanto, all'atto della trasmissione al p.m. del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la p.g. darà atto della inesistenza o dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni (ed in particolare di quelle non rilevanti o non utilizzabili) e di ogni brogliaccio di trascrizione (anche in formato digitale) eventualmente formato durante l'esecuzione delle operazioni.

#### V) Il conferimento delle intercettazioni nell'archivio digitale

La trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della p.g. è finalizzata alla conservazione nell'archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p.

Durante l'esecuzione delle operazioni gli esiti delle intercettazioni (ossia le conversazioni registrate ed i dati captati) sono custoditi nei server della ditta fornitrice del servizio, allocati nelle sale intercettazioni della Procura della Repubblica (nell'apposita sala server in via di ristrutturazione e di adeguamento alla normativa: v. *infra*). terminate le operazioni di intercettazione (tutte quelle disposte nell'ambito dello stesso procedimento, secondo l'opzione interpretativa sopra illustrata) la ditta fornitrice del servizio consegnerà alla p.g. un supporto informatico (ad es. un hard disk o altro supporto idoneo) nel quale avrà copiato tutti i dati acquisiti nel corso delle operazioni di intercettazione. La p.g. provvederà immediatamente a trasmetterle a questo ufficio (senza possibilità di differimento, secondo l'interpretazione qui accolta) per il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni di cui all'art. 269, co. 1, c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p.

Il conferimento è, appunto, l'operazione tecnica attraverso la quale, da apposite postazioni (dette, appunto, postazioni di conferimento) situate negli uffici della Procura, vengono materialmente riversati, trasferiti, nell'archivio multimediale tutti i contenuti dell'attività captativa, ai fini della loro sicura conservazione e della successiva fruizione – nei limiti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge – da parte dei soggetti legittimati. Alle operazioni di conferimento provvederà – con l'ausilio del personale della p.g. che ha svolto le operazioni e, se necessario, di personale tecnico della ditta fornitrice – il personale amministrativo e della sezione di p.g. addetto a tale incumbente secondo l'organizzazione del nuovo Ufficio Intercettazioni (v. *infra*).

Per quanto concerne la parte documentale, il conferimento nell'archivio (ai fini della successiva consultazione ed estrazione di copia da parte dei soggetti legittimati) avviene attraverso la scansione e l'inserimento nell'applicativo Tiap Document@, nella partizione dedicata appunto alle intercettazioni (Archivio Riservato).

Terminato con successo (con l'ottenimento dell'ok del sistema) il conferimento – e quindi riversati tutti i dati captati durante la complessiva attività di intercettazione nel rack ministeriale – l'ufficio, verificata la completezza del trasferimento, la effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite e la fruibilità dei dati trasferiti (mediante prove a campione), comunicherà l'avvenuto conferimento alla ditta fornitrice, che provvederà immediatamente alla cancellazione dei dati stessi (ormai confluiti nel rack del Ministero della Giustizia) dai propri server, dandone atto con comunicazione scritta, tramite la p.g. delegata alle operazioni, alla Procura della Repubblica.

#### L'archivio delle intercettazioni (art. 269 comma 1 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p.)

Tutti gli atti relativi alle intercettazioni e i dati con esse acquisiti sono «conservati integralmente» (cfr. art. 269 comma 1, c.p.p.) in un apposito archivio «gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica» (art. 269 comma 1 c.p.p.).



In questo archivio delle intercettazioni (previsto dall'art. 269 comma 1 c.p.p. e dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p.) «sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'art. 269, comma 2 primo periodo (ossia fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione), gli originali dei verbali e degli atti» (archivio documentale, cartaceo e digitale) nonché «le registrazioni delle intercettazioni ... .., ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti» (art. 1, comma 1, d.m. 20.4.2018).

Si tratta di un archivio informatico, che deve essere gestito – sia sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo organizzativo – con modalità tali da assicurare la segretezza degli atti e dei dati relativi alle intercettazioni<sup>12</sup>.

Gli atti di questo archivio sono coperti da segreto, ad eccezione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5, c.p.p. (ossia il fascicolo per le indagini preliminari) o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari (ad es. per l'adozione di misure cautelari). In particolare, deve essere assicurata «la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali».

Questo archivio digitale delle intercettazioni consta di due parti:

- 1) **L'archivio documentale**, ossia quella parte (denominata Archivio Riservato) dell'applicativo TIAP-DOCUMENT@ dedicata ai documenti (appositamente scansionati) inerenti alle intercettazioni. Più in particolare, nel Tiap Document@ vanno inseriti i seguenti atti (corrispondenti al contenuto dei fascicoletti cartacei relativi a ciascun RIT):
  - le annotazioni o informative di p.g. contenenti le richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga (con gli allegati in cui siano riportati verbali o stralci di verbali di intercettazioni);
  - le richieste del p.m. di autorizzazione alle operazioni o alla loro proroga;
  - i decreti del GIP autorizzativi delle operazioni o della loro proroga;
  - i decreti esecutivi con cui il p.m. dispone le operazioni autorizzate dal GIP;
  - i decreti di intercettazione emessi dal p.m. in via di urgenza;
  - i decreti del GIP di convalida delle operazioni disposte in via di urgenza dal p.m.;
  - le richieste di autorizzazione al ritardato deposito ed i relativi decreti autorizzativi del GIP;
  - i verbali delle operazioni, contenenti anche la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni intercettate;
  - le annotazioni riassuntive periodiche della p.g. sul contenuto delle intercettazioni ritenute rilevanti.

Questo archivio andrà incrementato man mano nel corso dello svolgimento delle operazioni di intercettazione<sup>13</sup>.

- 2) **L'archivio multimediale**, ossia il rack ministeriale (allocato all'interno degli uffici della Procura della Repubblica) nel quale, subito dopo la trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m. da parte della p.g. (che, come abbiamo visto, deve avvenire – salvo che il p.m. non disponga diversamente – immediatamente dopo la conclusione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito di uno stesso procedimento), devono essere conferiti i contenuti delle intercettazioni (ossia le comunicazioni o conversazioni registrati e i dati informatici o telematici acquisiti) per la loro conservazione sicura<sup>14</sup>.

Vi è, poi, **l'archivio documentale cartaceo**, ossia l'archivio fisico nel quale deve essere conservato tutto il

<sup>12</sup> Per il conferimento nell'archivio digitale delle intercettazioni è necessario che ciascun RIT corrisponda ad un singolo "bersaglio" (utenza intercettata o intercettazione ambientale). Nel caso (possibilmente da evitare) di richiesta cumulativa (riferita a più bersagli), dovranno iscriversi diversi RIT (uno per ogni bersaglio) e copiare la richiesta in ciascuna delle cartelle (sia cartacee che digitali) relative a ciascun RIT.

<sup>13</sup> Fino alla stipula del protocollo con il Tribunale – che preveda l'obbligo per la cancelleria dell'ufficio GIP di inserire nell'Archivio Riservato dell'applicativo Tiap Document@ i provvedimenti emessi dal GIP – a tale incumbente provvederà temporaneamente questo ufficio (a mezzo del personale amministrativo e di p.g. addetto a questo settore dell'Ufficio Intercettazioni).

<sup>14</sup> Cfr. art. 2, comma, 1, d.m. 20.4.2020: «il Ministero della Giustizia assicura agli uffici del pubblico ministero la disponibilità di un sistema informatico (hardware e software) che consenta di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell'ambito del procedimento, nonché di classificarle in conformità alla relativa disciplina procedimentale»



materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni (ossia i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le operazioni, nonché i verbali delle operazioni, le trascrizioni sommarie e le annotazioni di p.g. sul contenuto delle intercettazioni).

La necessità dell'archivio documentale cartaceo e della copia informatica della documentazione fino alla attuazione del processo penale telematico è prevista nell'art. 1 d.m. 20/4/2020: «1. *Nell'archivio riservato istituito presso l'ufficio di pubblico ministero ai sensi dell'art. 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'art. 269, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti ... delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ...* . 2. *Fino alla attuazione del processo penale telematico ... il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia*<sup>15</sup>. 3. *Con l'attuazione del processo penale telematico, la formazione dei verbali, delle annotazioni e degli atti avrà luogo con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*<sup>16</sup>».

## VI) Il deposito degli atti nella fase delle indagini preliminari.

Il conferimento dei dati e degli atti nell'archivio delle intercettazioni (che attiene alla esigenza di conservazione e di garanzia della segretezza dei dati e di tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'attività di intercettazione) va tenuto ben distinto dal «deposito» presso il medesimo archivio degli stessi atti (verbali e registrazioni), unitamente «ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione»: il conferimento riguarda il riversamento nell'archivio digitale degli atti e degli esiti delle intercettazioni (registrazioni e verbali) trasmessi al p.m. dalla p.g. immediatamente dopo la conclusione delle operazioni; il deposito attiene, invece, alla *discovery* degli atti stessi ed ai connessi diritti della difesa.

Il deposito degli atti relativi alle intercettazioni consiste nella messa a disposizione dei difensori dei verbali e delle registrazioni, nonché dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le operazioni di intercettazione.

Tali atti, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni (espressione sulla cui interpretazione si rinvia alle osservazioni sopra svolte, nel paragrafo relativo alla trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della p.g. delegata alle operazioni) «sono depositati presso l'archivio di cui all'art. 269 comma 1 c.p.p.» (l'archivio delle intercettazioni) per rimanervi «per il tempo fissato dal pubblico ministero» (ed eventualmente prorogato dal giudice).

Il deposito – che ha ad oggetto anche la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni eseguite – è finalizzato a consentire ai difensori di esaminare la documentazione ed ascoltare le registrazioni, previo accesso nella apposita sala ascolto allestita presso l'archivio delle intercettazioni.

«Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini», il giudice, su richiesta del p.m., può autorizzare quest'ultimo a ritardarlo «non oltre la chiusura delle indagini preliminari».

## VII) L'acquisizione delle intercettazioni.

### Avviso ai difensori e loro facoltà.

Eseguito il deposito, ai «difensori delle parti» è immediatamente dato avviso che, nel termine fissato dal p.m. (ed eventualmente prorogato dal giudice) hanno facoltà, per via telematica, «di esaminare gli atti ed

<sup>15</sup> Si tratta, come si è visto, dell'applicativo Tiap Document@, nella partizione denominata "Archivio Riservato".

<sup>16</sup> A quel punto, evidentemente, non ci sarà più necessità della documentazione cartacea e del relativo archivio.



*ascoltare le registrazioni».*

A tal fine ai difensori delle parti<sup>17</sup> «è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate» (art. 269 comma 1 c.p.p.).

L'esame della documentazione (ossia i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni, i verbali delle operazioni con la trascrizione sommaria delle conversazioni rilevanti, le eventuali annotazioni di p.g. sul contenuto delle intercettazioni, atti che, previa scansione, devono tutti confluire nell'Archivio Riservato documentale dell'applicativo Tiap Document@) e l'ascolto delle registrazioni e l'esame dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (ossia la fruizione dei contenuti delle intercettazioni) avvengono per via telematica tramite postazioni allestite nell'apposita sala ascolto creata nell'archivio delle intercettazioni (v. *infra*).

#### Acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti.

Scaduto il termine per l'esercizio delle facoltà dei difensori, le parti indicano le conversazioni (o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) di cui intendono avvalersi ed il giudice ne dispone l'acquisizione, escludendo solo quelle che «appaiono irrilevanti» e procedendo, anche di ufficio, allo stralcio delle registrazioni (e dei relativi verbali) di cui è vietata l'utilizzazione e di quelle riguardanti particolari categorie di dati personali (deve ritenersi quelli definiti sensibili dalla legge: cfr. art. 268, comma 2-bis) salvo che (di questi ultimi) «non ne sia dimostrata la rilevanza»<sup>18</sup>. Allo stralcio hanno diritto di partecipare (ed evidentemente di interloquire al riguardo) il p.m. ed i difensori, con preavviso di almeno 24 ore.

È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite (art. 114, comma 2 bis, c.p.p.), che restano custodite nell'archivio digitale delle intercettazioni con modalità tali da assicurarne la segretezza (cfr. art. 89 bis comma 2 disp. att. c.p.p.).

### VIII) La trascrizione delle intercettazioni acquisite.

Delle registrazioni da acquisire il giudice dispone – «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431» – «la trascrizione integrale», osservando «le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie». Con il consenso delle parti (che può, ovviamente, riguardare anche parte delle intercettazioni) il giudice può disporre (in alternativa alla trascrizione integrale) «l'utilizzazione delle registrazioni ... effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini». Le trascrizioni «sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

#### Copia delle intercettazioni acquisite.

I difensori possono «estrarre copia delle trascrizioni» e possono chiedere il rilascio di copia delle registrazioni su idoneo supporto<sup>19</sup>. Tale facoltà riguarda solo le registrazioni delle intercettazioni acquisite e non tutte le altre registrazioni (che possono, invece, dopo il deposito, essere ascoltate dai difensori delle parti nella sala ascolto dell'archivio delle intercettazioni<sup>20</sup>).

<sup>17</sup> È bene precisare che per parti devono intendersi le persone sottoposte alle indagini (cui l'art. 61, 1° co., c.p.p., estende i diritti e le garanzie della parte-imputato); la persona offesa, invece, non è ancora parte, quindi non ha diritto ad alcun avviso.

<sup>18</sup> Si noti la differenza nei criteri di acquisizione: in generale per l'acquisizione vige un criterio negativo, in quanto il giudice dispone l'acquisizione di tutte le intercettazioni indicate dalle parti «che non appaiano irrilevanti»; nel caso di intercettazioni riguardanti i dati personali sensibili l'acquisizione è subordinata alla dimostrazione della loro «rilevanza».

<sup>19</sup> Nel caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi stessi.

<sup>20</sup> L'ascolto è, invero, finalizzato a consentire ai difensori di individuare le intercettazioni (non irrilevanti) da far acquisire; solo dopo l'acquisizione possono ottenere copia delle registrazioni e copia delle trascrizioni.



### **IX) Il deposito delle intercettazioni con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.**

Quando non avviene ai sensi dell'art. 268 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari, il deposito delle intercettazioni ed il conseguente esercizio dei diritti della difesa deve avvenire con la *discovery* effettuata ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.

In tal caso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oltre ai consueti avvisi, «*contiene l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero*». Nei successivi 20 giorni il difensore, dopo aver ascoltato le registrazioni nell'archivio, «*può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia*». Se il p.m. accoglie (con decreto motivato) tale indicazione, acquisisce nel fascicolo per le indagini preliminari (anche) tali intercettazioni (oltre a quelle da lui già ritenute rilevanti ed utilizzabili) e rilascia al difensore copia delle registrazioni dallo stesso richieste; se, invece, il p.m. non accoglie (anche in parte) tale richiesta (perché contesta la ritenuta rilevanza delle intercettazioni indicate) il difensore può avanzare istanza al giudice, il quale provvede nei modi indicati nel comma 6 dell'art. 268 c.p.p. (ossia disponendo l'acquisizione di tutte le conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti che non appaiono irrilevanti e procedendo anche di ufficio allo stralcio – cui possono partecipare p.m. e difensori con diritto di essere avvisati almeno 24 ore prima – delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli relativi a particolari categorie di dati personali, salvo che non se ne dimostri la rilevanza).

Quando il deposito e l'acquisizione delle intercettazioni avviene dopo la conclusione delle indagini preliminari, la trascrizione integrale delle stesse (o, in alternativa, con il consenso delle parti, la dichiarazione di «*utilizzo delle registrazioni ... effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini*») può essere disposta dal giudice in sede di udienza preliminare (la legge prevede che possa avvenire «*anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431*»). Laddove non avvenga in tale sede (e sarà il p.m. titolare del procedimento a valutare quale sia il momento più opportuno per richiedere la trascrizione) la trascrizione (o, in alternativa, con il consenso delle parti, la disposizione di «*utilizzo delle registrazioni ... effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini*») potrà essere chiesta e disposta dal giudice in fase di giudizio.

### **X) Il deposito delle intercettazioni nel caso di giudizio immediato.**

Nell'ipotesi in cui intenda esercitare l'azione penale nelle forme della richiesta di giudizio immediato il p.m., qualora non abbia proceduto al deposito delle intercettazioni nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 268 c.p.p., con la richiesta di giudizio immediato «*deposita l'elenco delle intercettazioni ... rilevanti ai fini di prova*», elenco (che potrà – a seconda dei casi – essere inserito nel corpo della richiesta o allegato alla stessa quale parte integrante della stessa e) che verrà notificato all'imputato unitamente al decreto che dispone il giudizio immediato (cfr. art. 456, comma 4, c.p.p.). Nei 15 giorni successivi alla notifica (termine prorogabile di ulteriori 10 giorni su istanza del difensore), il difensore – analogamente all'ipotesi della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. – dopo aver ascoltato le intercettazioni nell'archivio, «*può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia*». Sull'istanza provvede con decreto motivato il p.m. che, se accoglie le indicazioni del difensore acquisisce (anche) tali intercettazioni (oltre a quelle da lui già ritenute rilevanti ed utilizzabili) e rilascia copia delle registrazioni dallo stesso richieste; se, invece, il p.m. ritiene di non accogliere (anche in parte) tale richiesta (perché contesta la ritenuta rilevanza delle intercettazioni indicate) il difensore può rivolgersi al giudice perché proceda ai sensi dell'art. 268 comma 6, c.p.p. (ossia disponendo l'acquisizione di tutte le conversazioni indicate dalle parti che non appaiono irrilevanti e procedendo anche di ufficio allo stralcio – cui possono partecipare p.m. e difensori con diritto di essere avvisati almeno 24 ore prima – delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione



e di quelli relativi a particolari categorie di dati personali, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza).

In questo caso in cui il deposito delle intercettazioni avviene con la richiesta di giudizio immediato (ossia con l'atto di esercizio dell'azione penale) la legge non prevede quando debba essere disposta dal giudice – nelle forme e con i modi e le garanzie previsti per le perizie – la trascrizione integrale delle registrazioni (ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) da acquisire (o, in alternativa, con il consenso delle parti, l'utilizzazione delle trascrizioni effettuate dalla p.g. nel corso delle indagini). Deve ritenersi che in questo caso la trascrizione integrale delle intercettazioni acquisite (o, in alternativa, la disposizione della utilizzazione delle trascrizioni eseguite dalla p.g. durante le indagini) debba essere disposta nella fase del giudizio.

### XI) L'utilizzo delle intercettazioni per l'adozione della misura cautelare.

Spesso accade che il p.m. utilizzi le risultanze delle intercettazioni per la richiesta di una misura cautelare. In tal caso egli deve presentare al giudice, tra gli elementi su cui la richiesta si fonda, «i verbali di cui all'art. 268, comma 2, (in cui – come si è visto – è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate) limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269». Nella richiesta «quando è necessario, ... sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni o conversazioni intercettate» (art. 291, comma 1, c.p.p.)<sup>21</sup>.

Le intercettazioni da utilizzare per la richiesta di misura cautelare, quindi, devono essere già trasmesse dalla p.g. e conferite nell'archivio delle intercettazioni. Ovviamente nella maggior parte dei casi si tratterà di intercettazioni rispetto alle quali il p.m., per evidenti ragioni di segretezza, avrà richiesto il ritardato deposito.

Al momento della trasmissione al p.m. dell'ordinanza che dispone la misura cautelare ai fini della sua esecuzione, «contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'art. 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o non utilizzabili» (art. 92, comma 1-bis, c.p.p.). Tali atti – come già rilevato – sono coperti da segreto (cfr. art. 269, comma 1, c.p.p. secondo cui «non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni o conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini») e devono essere custoditi e gestiti nell'archivio con modalità tali da assicurarne la segretezza (cfr. art. 89-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.).

Eseguita la misura cautelare, l'ordinanza viene depositata nella cancelleria del giudice che l'ha emessa «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa» (tra i quali – come si è appena visto – i verbali delle intercettazioni rilevanti già trasmessi dalla p.g. e conferiti nell'archivio). «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'art. 291, comma 1 (ossia quelli presentati dal p.m. con la richiesta di misura cautelare). Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni» (escluse, ovviamente, quelle ritenute da giudice non rilevanti o non utilizzabili, come tali restituite al p.m. per la conservazione in archivio: cfr. art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.)<sup>22</sup>.

Questa parziale *discovery* delle intercettazioni non esclude il successivo deposito di tutti gli atti e la conseguente acquisizione delle intercettazioni a norma degli artt. 268 o, in alternativa, 415 bis o 454 c.p.p.

### XII) Le nuove disposizioni sul captatore informatico<sup>23</sup>.

La nuova disciplina comprende anche nuove disposizioni in tema di intercettazioni tra presenti eseguite me-

<sup>21</sup> Parimenti nell'ordinanza cautelare che accoglie la richiesta «quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali» (art. 292, comma 2-quater, c.p.p.)

<sup>22</sup> Di queste ultime intercettazioni il difensore non potrà ricevere la copia della registrazione su idoneo supporto ma potrà solo ascoltarle presso la sala ascolto dell'archivio (ed eventualmente riproporre al giudice la loro acquisizione).

<sup>23</sup> Questa parte del presente provvedimento è stata curata dal procuratore aggiunto dott. Antonio Laronga.



dante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. Si tratta di una forma di intercettazione ambientale (tra presenti) la cui caratteristica è quella di essere ambulante, ossia di non svolgersi in un luogo determinato ma nei vari luoghi in cui il dispositivo portatile viene portato. Ciò, evidentemente, rende questa forma di intercettazione particolarmente invasiva della sfera della riservatezza sia del soggetto nei cui confronti è disposta, sia di tutti i soggetti che, anche casualmente, vengono in contatto con lui.

Proprio per questo il decreto del GIP che autorizza questa modalità di intercettazione tra presenti deve indicare «*le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini*» (art. 267, comma 1, c.p.p.)<sup>24</sup>.

### 1. I casi di intercettazione.

La disciplina delle intercettazioni tra presenti attuate con l'utilizzo del captatore informatico, risultante dal complesso *iter* normativo e giurisprudenziale<sup>25</sup> che ha novellato l'originario impianto codicistico, consente di delineare – per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020<sup>26</sup>, rientranti nell'ambito delle attribuzioni per materia di questo Ufficio (esclusi, quindi, i reati di competenza della procura del capoluogo del distretto) – **tre diversi regimi** a seconda del reato per cui si procede.

In particolare, l'assetto normativo attualmente in vigore distingue a seconda che si proceda per:

- a) i delitti comuni di cui all'art. 266, 1° co., c.p.p., in relazione ai quali le operazioni di intercettazione con l'utilizzo del captatore informatico sono disciplinate, quanto ai presupposti ed al contenuto del decreto autorizzativo, dal combinato disposto di cui agli artt. 266, 2° co., e 267, 1° co, c.p.p.;
- b) il delitto di cui all'art. 416 c.p., rientrante tra i reati di criminalità organizzata<sup>27</sup>, in relazione al quale le operazioni di intercettazione tra presenti con l'utilizzo del captatore informatico sono disciplinate, quanto ai presupposti ed al contenuto del decreto autorizzativo, rispettivamente, dall'art. 13 d.l. 152/1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991) e dall'art. 267, 1° co., c.p.p.;
- c) i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.<sup>28</sup>, per i quali le operazioni di intercettazione con l'utilizzo del captatore informatico sono disciplinate, quanto ai presupposti ed al contenuto del decreto autorizzativo, rispettivamente, dall'art. 13 d.l. 152/1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991) e dal combinato disposto di cui agli artt. 266, comma 2-bis, e 267, commi 1 e 2-bis, c.p.p.

<sup>24</sup> È bene, quindi, che tali ragioni siano esplicitate nella richiesta del p.m.

<sup>25</sup> In sintesi, attuato mediante: a) la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, secondo la quale il captatore informatico è utilizzabile per realizzare intercettazioni tra presenti esclusivamente nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, il cui ambito comprende sia quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., sia il delitto di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*, correlato alle attività criminose più diverse; in tali casi, trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria (v. *infra*); b) dapprima l'art. 6 d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (entrato in vigore e divenuto efficace fin dal 26 gennaio 2018), e poi l'art. 2, 7° co., d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7), che hanno esteso l'applicazione della predetta disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/1991 alle intercettazioni (comprese quelle tra presenti effettuate con l'utilizzo del captatore informatico) disposte nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.; c) l'art. 4, 1° co., lett. a), n. 1, d. lgs. 216/2017 (applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020) che ha ulteriormente esteso la possibilità dell'utilizzo del captatore informatico alle intercettazioni tra presenti effettuate nei procedimenti per "reati comuni", cioè i reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 266, 1° co., c.p.p.

<sup>26</sup> In forza dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

<sup>27</sup> Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. Cfr. da ultimo: Cass., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, rv. 266905 e 266906.

<sup>28</sup> Si tratta dei delitti previsti nel titolo II, del libro II del codice penale, e precisamente dei reati di cui agli artt. 314, 1° co., 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1° co, 320, 322, 3° e 4° co., 322-bis (in relazione agli artt. 314, 1° co., 317, 320, 322, 3° e 4° co.), 325, 326, 3° co., 353, 353-bis c.p.



### 1.1. L'utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per "delitti comuni".

L'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile è consentita quando si procede per uno dei delitti di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p., in presenza dei due presupposti di ogni intercettazione: i «*gravi indizi di reato*» e l'«*assoluta indispensabilità*» del mezzo di ricerca della prova «*ai fini della prosecuzione delle indagini*» (art. 267, 1° co., c.p.p.).

Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione in esame, occorre poi distinguere a seconda della natura dell'ambiente in cui attivare lo strumento captativo. Resta ferma, infatti, la regola generale secondo la quale l'intercettazione tra presenti (tra cui rientra quella attuata con il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile) nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., è consentita «*solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa*» per la quale si procede (art. 266, 2° co., c.p.p.).

Quanto al contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico, è sempre richiesta, per qualunque reato si proceda, l'indicazione delle «*ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini*» (art. 267, comma 1, c.p.p.).

Sulla portata di tale onere motivazionale si è detto che: «*L'impiego del solo termine 'necessità' e non, ad esempio, di quello (della) 'indispensabilità' pare legittimare un'interpretazione secondo cui per l'utilizzo del captatore informatico non occorre riscontrare l'impossibilità di realizzare intercettazioni con i mezzi tradizionali, apparendo sufficiente che ricorra la mera difficoltà di conseguire il medesimo risultato captativo con l'utilizzo di un diverso meccanismo tecnico. Pare comunque evidente che la necessità deve riguardare il quomodo dell'intercettazione: essa deve consistere in un giudizio di congruità tra la tecnica esecutiva ed il particolare contesto investigativo contingente nel quale si deve andare ad operare per svolgere proficuamente le indagini*»<sup>29</sup>.

Altro requisito concernente il contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico (e quindi della richiesta del p.m. di tale modalità di intercettazione) è costituito dalla indicazione dei luoghi e dei tempi, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (art. 267, 1° comma, c.p.p.). Si tratta di un requisito essenziale del decreto autorizzativo, dal momento che – a norma dell'art. 271, comma 1-bis, c.p.p. «*non sono in ogni caso utilizzabili ... i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo*».

Al riguardo va rilevato che la delimitazione dell'ambito di operatività del captatore informatico fin dall'autorizzazione iniziale presenta non poche difficoltà sul piano pratico, non essendo semplice individuare, preventivamente e con precisione, i luoghi e i tempi in cui andrà attivato lo strumento captativo.

A titolo esemplificativo, possono indicarsi quelle situazioni rilevanti sul piano investigativo, costituite dagli incontri tra il possessore del dispositivo elettronico "infettato" e determinate persone ovvero dalle sue frequentazioni di determinate località (città, quartieri, piazze, strade, ecc.) o locali (esercizi commerciali, luoghi di lavoro, abitazioni, ecc.).

È evidente, poi, che la motivazione del decreto che autorizza l'impiego del captatore informatico anche nei luoghi ex art. 614 c.p. (previamente indicati), dev'essere particolarmente curata, poiché deve esplicitare il «*fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa*».

L'esplicitazione di tutti questi requisiti motivazionali e contenutistici da parte del pubblico ministero, nella richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione con l'uso del captatore informatico, appare ne-

<sup>29</sup> Relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla «*legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*», pag. 9.



cessaria, in quanto consente al GIP di adempiere più agevolmente a quella esigenza di motivazione "rafforzata" del decreto autorizzativo, prescritta dall'art. 267, 1° co., c.p.p.<sup>30</sup>.

La durata delle intercettazioni in esame non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni qualora permangano i presupposti di ammissibilità sopra indicati (art. 267, 3° co., c.p.p.).

#### 1.2. L'utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 416 c.p.

L'assetto normativo vigente delinea un regime speciale per le intercettazioni (comprese quelle tra presenti da eseguire mediante l'inserimento di un captatore informatico in un dispositivo elettronico portatile) nei procedimenti per il delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p.

Tale delitto rientra sicuramente tra quelli per i quali è autorizzabile l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 266, 1° co., lett. a), c.p.p.<sup>31</sup>.

Nondimeno, la sua inclusione tra i "delitti di criminalità organizzata", pacificamente riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione<sup>32</sup>, potrebbe far sorgere dubbi sul regime normativo applicabile alle operazioni di intercettazione. In particolare, se alle stesse debba applicarsi il regime ordinario per i "delitti comuni", descritto nel paragrafo precedente, ovvero quello "speciale" – previsto dall'art. 13 d. l. 152/1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991) – tuttora applicabile ai delitti di criminalità organizzata, e, segnatamente, ai procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, c.p.p. (ed oggi esteso ai «*procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.*»).

Non vi sono, allo stato, ragioni convincenti per discostarsi dall'orientamento delle Sezioni Unite, e, conseguentemente, per escludere l'applicabilità anche al delitto di cui all'art. 416 c.p., delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Quest'ultima norma – com'è noto – ha introdotto una disciplina speciale delle intercettazioni, che apporta diverse deroghe rispetto a quella ordinaria. Più precisamente, sono previste ben cinque deroghe rispetto alla disciplina codicistica:

- 1) la prima riguarda i presupposti dell'intercettazione: l'autorizzazione viene concessa allorché la stessa appaia «*necessaria (e non «assolutamente indispensabile») per lo svolgimento delle indagini»* (e non per la loro «*prosecuzione*»), in presenza di «*sufficienti*» (e non «*gravi*») indizi di reato;
- 2) la seconda riguarda i termini di durata dell'intercettazione, che sono pari a quaranta giorni (e non quindici), con successive proroghe di venti giorni (e non di quindici);
- 3) la terza deroga è costituita dalla possibilità per il pubblico ministero, «*nei casi di urgenza*», di provvedere direttamente alla proroga delle operazioni di intercettazione; in tal caso, si osservano le disposizioni dell'art. 267, 2° co., c.p.p., per la convalida del suo operato;

<sup>30</sup> La violazione delle previsioni contenute nell'art. 267, 1° co., c.p.p., come la mancata indicazione delle ragioni che rendono necessario l'impiego del captatore informatico per svolgere le intercettazioni ovvero, nei casi in cui occorra, la precisazione dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono, se ritenute condizioni di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova, potrebbe determinare la sanzione di inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, come parrebbe potersi desumere dal combinato disposto degli art. 267, comma 1, e 271, commi 1 e 1-bis, c.p.p.

<sup>31</sup> Fatta eccezione per l'ipotesi della mera partecipazione all'associazione per delinquere, atteso che l'art. 416, 2° co., c.p., punisce tale condotta con la pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione (laddove l'art. 266, comma 1 lett. a) richiede che la reclusione sia superiore nel massimo a cinque anni)

<sup>32</sup> Secondo Cass., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, rv. 266906, "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato".



- 4) un'altra deroga alla disciplina ordinaria è prevista in tema di intercettazioni tra presenti e consiste nella possibilità di realizzare la captazione nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. «*anche se non vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa*»;
- 5) infine, l'ultima deroga consiste nel fatto che il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare, nelle operazioni di intercettazione, da agenti di polizia giudiziaria.

Quanto al contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico, occorre ribadire come la novella abbia imposto una motivazione "rafforzata" del decreto adottato dal GIP, in considerazione della particolare capacità invasiva di questo strumento nella sfera di riservatezza del cittadino. Così, anche quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 c.p., è sempre richiesta – come visto nel paragrafo precedente a proposito dei delitti comuni – l'indicazione delle «*ragioni che rendono necessaria tale modalità di intercettazione per lo svolgimento delle indagini*» (art. 267, 1° co., c.p.p.).

In ordine all'ulteriore requisito motivazionale, costituito dalla indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono (art. 267, 1° co., c.p.p.), va evidenziato come tale puntualizzazione non sia richiesta quando si procede:

- a) per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, c.p.p.;
- b) per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.

Il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., pur facendo parte dei delitti "criminalità organizzata", non figura tuttavia nel catalogo (più ristretto) dei delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, c.p.p. Pertanto, deve ritenersi che, quando si procede per tale delitto, il giudice deve predeterminare, in sede di autorizzazione della intercettazione tra presenti mediante captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, i luoghi ed i tempi in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono<sup>33</sup>.

Con riferimento alle intercettazioni nei luoghi di privata dimora, invece, non occorrerà giustificare il fondato motivo per ritenere la sussistenza della *suspicio perdurantis criminis*, in virtù della regola speciale di cui all'art. 13, 1° co. (terzo periodo), d.l. 152/1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991).

### 1.3. L'utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.

L'art. 6 d. lgs. 216/2017 (come modificato dall'art. 2, comma 7, d.l. 161/2019 convertito con modificazioni dalla l. 7/2020) ha esteso la disciplina speciale prevista dall'art. 13 d.l. 152/1991 alle operazioni di intercettazione «*nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.*»<sup>34</sup>. In relazione a tali reati si applicheranno, quindi, le disposizioni derogatorie esaminate nel paragrafo precedente.

Quanto al contenuto del decreto che autorizza l'impiego del captatore informatico su dispositivo portatile in relazione a questi reati, esso – secondo la regola generale valevole per tutti i decreti autorizzativi di questo tipo di intercettazioni – deve indicare «*le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini*» (v. *supra* § 1.1.).

Non occorre, invece, la predeterminazione dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono, espressamente esclusa per questo tipo di reati (art. 267, comma 1, ultima parte, c.p.p.).

<sup>33</sup> In tal modo potrà, ad esempio, escludere l'attivazione del microfono quando il dispositivo elettronico "infettato" venga introdotto in ambienti appartenenti a soggetti estranei all'attività criminosa. E si ricorda che, ai sensi dell'art. 271, comma 1-bis, c.p.p. «*non sono utilizzabili ... i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo*».

<sup>34</sup> L'elenco dettagliato di tali procedimenti è contenuto nella nota n. 28.



Una motivazione supplementare è richiesta quando si procede ad intercettazioni ambientali nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. Più precisamente, il provvedimento autorizzativo mentre non deve esplicitare «il fondato motivo per ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» (requisito espressamente escluso dall'art. 13 d.l. 152/1991, ora applicabile anche ai procedimenti in esame) deve, invece, indicare le ragioni che giustificano l'utilizzo del captatore informatico «anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale» (art. 266, co. 2-bis, c.p.p.).

Sulla portata di tale onere motivazionale si è detto che: «*tale contenuto, peraltro, non sembra coincidere con il fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell'art. 614 cod. pen., sia in corso l'attività criminosa, presupposto richiesto dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. per lo svolgimento di intercettazioni tra presenti per reati diversi da quelli contemplati dal comma 2-bis dello stesso art. 266 cod. proc. pen. in simili luoghi. Si tratta verosimilmente di qualcosa di meno della dimostrazione che sia in atto l'attività criminosa, ma comunque di un dato che vale a giustificare l'intrusione nel domicilio*»<sup>35</sup>.

Ove manchi l'esposizione delle ragioni che giustificano l'utilizzo del captatore informatico nel domicilio, l'impiego dello stesso dovrebbe essere limitato a luoghi diversi da quelli di privata dimora, nonostante si versi in ipotesi disciplinate dalla regola speciale di cui all'art. 13, 1° co. (terzo periodo), d.l. 152/1991<sup>36</sup>.

## 2. L'intercettazione nei casi di urgenza con decreto del pubblico ministero.

L'art. 267, comma 2-bis, c.p.p., prevede che nei casi di urgenza, quando cioè vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare «*grave pregiudizio alle indagini*», il p.m. può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante l'inserimento del captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, eventualmente anche in ambienti riconducibili all'art. 614 c.p.

Tale facoltà del pubblico ministero, tuttavia, non può essere esercitata in tutti i casi. Il p.m., infatti, può disporre in via d'urgenza l'intercettazione con captatore informatico solo nei procedimenti:

- per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p. (che non rientrano tra le attribuzioni per materia di questo ufficio);
- per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.

Una particolare attenzione va riservata alla motivazione del decreto, poiché in esso il pubblico ministero deve indicare:

- a) i sufficienti (non gravi: cfr. art. 13 d.l. 152/1991) indizi di reato;
- b) la necessità (non l'assoluta indispensabilità) dell'intercettazione per lo svolgimento (e non per la prosecuzione) delle indagini;
- c) le ragioni che rendono necessario l'uso del captatore informatico per lo svolgimento delle indagini;
- d) le ragioni che giustificano l'utilizzo del captatore informatico anche nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. (ovviamente, solo se si intenda intercettare nel domicilio);
- e) le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.

Il decreto è trasmesso al GIP, che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati dall'art. 267, 2° co., c.p.p. (art. 267, co. 2-bis, c.p.p.).

<sup>35</sup> Relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla «*legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161. Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*», pag. 10.

<sup>36</sup> Da qui la necessità – che occorre ribadire – che anche la richiesta del p.m. soddisfi questo onere motivazionale che deve essere poi contenuto nel decreto autorizzativo del GIP. Al riguardo si osserva che la diversità dei presupposti e dei contenuti motivazionali delle autorizzazioni alle intercettazioni mediante captatore informatico a seconda dei tipi di reato (reati comuni, art. 416 c.p. e delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione) rende opportuna la predisposizione di modelli predefiniti di richieste del p.m., contenenti per ciascuna ipotesi tutti gli elementi che devono poi essere contenuti nei decreti autorizzativi del GIP.



### 3. L'esecuzione e la documentazione delle operazioni di intercettazione tra presenti con captatore informatico.

Specificata attenzione va dedicata anzitutto alle operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, per le quali, data la particolare difficoltà tecnica di inoculazione del *trojan*, è consentito all'ufficiale di polizia giudiziaria di avvalersi, quali ausiliari di polizia giudiziaria, di "*persone idonee*" di cui all'art. 348, 4° co., c.p.p. (art. 268, co. 3-*bis*, c.p.p.).

Ai fini dell'intercettazione in esame, possono essere installati sul "bersaglio", cioè sul dispositivo elettronico portatile, soltanto i programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia (art. 89, 2° co., disp. att. c.p.p.). Tali requisiti tecnici sono stabiliti in modo da garantire che i programmi informatici utilizzati si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate<sup>37</sup>.

Il programma impiegato va indicato nel verbale delle operazioni di intercettazione, il quale, oltre al contenuto tipico prescritto per tutte le tipologie di intercettazione, deve altresì indicare, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni (art. 89, 1° co., disp. att. c.p.p.) ovvero, in caso di impossibilità, le ragioni per cui sia impossibile indicarli.

Deve ritenersi, però, che tale onere di indicazione dei luoghi sussista esclusivamente nei casi in cui l'autorizzazione sia stata concessa in relazione a procedimenti per delitti comuni (v. *supra* § 1.1.) o per quello di cui all'art. 416 c.p. (v. *supra* § 1.2.) e non, invece, nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. E ciò in quanto l'art. 267, comma 1, ultima parte, c.p.p., espressamente esclude per questi ultimi la indicazione nel decreto autorizzativo dei luoghi e del tempo in cui è consentita l'attivazione del microfono<sup>38</sup>, con la conseguenza che solo in relazione a questi ultimi delitti si impone la verifica del rispetto dei limiti di operatività del captatore informatico delineati dal GIP nell'autorizzazione iniziale<sup>39</sup>.

Pertanto, quando l'intercettazione tra presenti con captatore informatico risulti avviata in procedimenti per delitti comuni o per quello di cui all'art. 416 c.p., il p.m. dovrà invitare la p.g. delegata alle operazioni ad un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, al fine di assicurare la corretta verbalizzazione delle relative operazioni per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo.

Le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso (art. 89, 3° co., disp. att. c.p.p.). Di tutto ciò va dato atto nel verbale delle operazioni.

Nei casi in cui non sia possibile operare il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate (art. 89, comma 4, disp. att. c.p.p.).

Al termine delle operazioni di intercettazione si provvede, anche mediante gli ausiliari di polizia giudiziaria di cui all'art. 348, 4° co., c.p.p., alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi e dell'operazione si dà atto nel verbale (art. 89, 5° comma, disp. att. c.p.p.).

<sup>37</sup> Il decreto in questione è stato adottato dal Ministro della Giustizia con d.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale 31 maggio 2018, n. 10.

<sup>38</sup> Relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla "*legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*", pag. 68.

<sup>39</sup> La violazione dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo, è espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità dei dati acquisiti (art. 271, co. 1° *bis*, c.p.p.).



### XIII) L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli per cui sono state disposte<sup>40</sup>.

La nuova disciplina ha modificato anche l'art. 270 c.p.p. relativo alla utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti o per reati diversi da quelli per cui sono state autorizzate e disposte.

L'art. 270, 1° co., c.p.p., nel testo novellato dal d.l. n. 161/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7/2020), conferma la regola previgente per cui i risultati delle intercettazioni (di qualsiasi tipo: telefoniche, ambientali senza l'impiego del captatore informatico, di comunicazioni informatiche o telematiche, ecc.) «non possono essere utilizzati in procedimenti diversi» da quelli nei quali esse sono state disposte.

La norma, tuttavia, prevede una disciplina derogatoria in favore dell'accertamento di reati di notevole gravità, permettendo l'utilizzazione degli esiti delle captazioni realizzate *aliunde* quando «risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1».

L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate è subordinata, quindi, ad una valutazione del "peso" degli elementi di prova acquisiti, attività rimessa al giudice *ad quem* che ne deve riconoscere la rilevanza e la indispensabilità ai fini dell'accertamento<sup>41</sup>.

Spinosa (e dalle conseguenze assai rilevanti) appare la questione interpretativa concernente la delimitazione del catalogo dei delitti cui si applica la disciplina derogatoria, questione ingenerata dall'utilizzo della congiunzione "e" nella parte finale dell'art. 270, 1° comma, c.p.p.

Secondo un primo indirizzo, l'impiego della congiunzione "e" significa che il legislatore ha voluto indicare due requisiti tra loro cumulativi, per cui l'utilizzazione nel diverso procedimento deve ritenersi ammessa solo se il risultato acquisito sia indispensabile per accertare un reato per il quale l'art. 266, 1° co., c.p.p. ammette l'intercettazione e per il quale sia inoltre imposto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.

Secondo questo primo e più rigoroso orientamento interpretativo opinare diversamente, significherebbe restringere eccessivamente il divieto di utilizzabilità espresso nella prima parte dell'art. 270, 1° co., c.p.p., in contrasto, peraltro, sia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale<sup>42</sup>, sia con il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, 1° co., c.p.p., non opera con riferimento ai risultati relativi ai soli reati che risultino connessi *ex art. 12 c.p.p.* a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, e sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266, 1° co., c.p.p.<sup>43</sup>.

Secondo un altro indirizzo interpretativo, l'art. 270, 1° co., c.p.p., ha disciplinato due distinte deroghe al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti:

- 1) la prima ricalca la disciplina previgente e riguarda l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 2) la seconda concerne i reati di cui all'art. 266, 1° co., c.p.p.

<sup>40</sup> Anche questa parte del presente provvedimento è stata curata dal procuratore aggiunto dott. Laromga.

<sup>41</sup> La formula usata dal legislatore della novella appare ridondante, in quanto ciò che è "indispensabile" deve necessariamente essere anche "rilevante".

<sup>42</sup> Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 10 febbraio 1994, n. 63, secondo cui ammettere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per qualsiasi reato suscettibile di intercettazione, rappresenterebbe un'inammissibile "autorizzazione in bianco" ad intercettare.

<sup>43</sup> Cass., SS.UU., 28 novembre 2019 (depositata 2 gennaio 2020), n. 51, Cavallo, rv. 277395.



In attesa di indicazioni univoche della Suprema Corte sul testo novellato dell'art. 270, 1° co., c.p.p., il secondo orientamento appare preferibile<sup>44</sup>, poiché di esso si ravvisano tracce anche nei lavori preparatori successivi alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo"<sup>45</sup>.

Pertanto, la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni per l'accertamento di un reato diverso da quello per il quale si procede, pare conseguire solo dall'inserimento del nuovo reato nel catalogo di cui all'art. 380 c.p.p. o in quello di cui all'art. 266, 1° co., c.p.p., e non sembra più derivare necessariamente dalla unicità del procedimento desunta, nella sentenza delle Sezioni Unite "Cavallo", dall'esistenza tra i diversi reati di un legame qualificabile come connessione ex art. 12 c.p.p.<sup>46</sup>.

Ai fini della utilizzazione prevista dall'art. 270, 1° co., c.p.p., i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 268, co. 6°, 7° e 8°, c.p.p., in tema di selezione, acquisizione e trascrizione delle comunicazioni utilizzabili e rilevanti (art. 270, 2° co., c.p.p.).

Il pubblico ministero e i difensori delle parti del procedimento *ad quem* hanno la facoltà di esaminare anche i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate (art. 270, 3° co., c.p.p.).

#### 1. L'utilizzabilità per reati diversi dei risultati dell'intercettazione ambientale eseguita con l'utilizzo del captatore informatico.

La circolazione probatoria dei risultati dell'intercettazione tra presenti eseguita con l'impiego del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è regolata dall'art. 270, co. 1-bis, c.p.p., in modo più rigoroso rispetto alla disciplina generale descritta nel paragrafo precedente.

Pur lasciando ferma la regola (prevista dal comma 1) secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte, il nuovo comma 1-bis dell'art. 270 c.p.p. consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite mediante il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile *«anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati è superabile solo se i risultati acquisiti risultino «indispensabili» per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis»* c.p.p.

In sostanza, gli esiti dell'intercettazione ambientale mediante *trojan* disposta nel procedimento *a quo* possono essere usati per la prova di un reato diverso da quello per il quale si procede, in presenza di una duplice condizione:

<sup>44</sup> Si osserva, sul piano del tenore letterale della disposizione, che il legislatore, se avesse voluto realmente richiedere, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, la ricorrenza di entrambi i requisiti indicati (ossia che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza rientranti tra i reati per cui sono ammesse le intercettazioni), avrebbe utilizzato altra espressione (del tipo: delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sempre che rientranti tra i reati per cui sono ammesse le intercettazioni); laddove, invece, la deroga sembra riguardare sia gli uni che gli altri.

È bene precisare, però, che l'aver optato, in queste linee guida, per la interpretazione che estende l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a tutti i reati previsti dall'art. 266, comma 1, c.p.p. – orientamento interpretativo la cui condivisione da parte dei giudici (in attesa di decisioni della Suprema Corte) è tutt'altro che certo – non esime il p.m. titolare del procedimento dall'obbligo di procedere alla immediata iscrizione del nuovo reato emerso dalle intercettazioni disposte per altro diverso reato e alla conseguente estensione anche a quest'ultimo reato (se rientrante nelle previsioni di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p.) delle intercettazioni in corso di svolgimento, inserendolo nelle successive richieste di nuove intercettazioni (o di proroga di quelle in corso) da inoltrare al GIP; in modo tale che non vi siano dubbi sulla utilizzabilità dei risultati delle successive intercettazioni anche per la nuova ipotesi di reato emersa dalle prime captazioni.

<sup>45</sup> Si allude al parere della Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2020, relativamente all'emendamento n. 2.219.

<sup>46</sup> Relazione dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione sulla "legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", pag. 14.



- a) di un giudizio di "indispensabilità" probatoria di tali esiti (rimesso poi alla valutazione del giudice *ad quem*);
- b) dell'inclusione del nuovo reato emerso dalle intercettazioni tra i delitti di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. ovvero tra i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.

È evidente che qualora emerga un delitto indicato nell'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., non rientrante quindi nelle attribuzioni per materia di questo ufficio, il pubblico ministero procedente avvierà tempestivamente il coordinamento investigativo ex art. 371 c.p.p. con la procura distrettuale competente, nell'ambito del quale verranno esaminate le questioni derivanti dal collegamento delle indagini.

\*\*\*\*\*

## **Parte seconda**

### **L'Ufficio Intercettazioni e la sua organizzazione**

Illustrata la nuova disciplina delle attività di intercettazione e le principali problematiche interpretative ed applicative da essa poste (con le indicazioni finalizzate ad assicurare l'uniformità dell'azione dell'ufficio, salva restando, sul piano della interpretazione ed applicazione delle norme di legge, l'autonomia del singolo magistrato), occorre ora occuparsi della distribuzione dei compiti previsti dalla nuova disciplina.

A tal fine con i provvedimenti n. 31/2020 del 18.2.2020 e n. 90/2020 del 25.6.2020 (con cui è stato adottato il progetto organizzativo predisposto dal magistrato coordinatore dott.ssa Rosa Pensa) sono state disposte, rispettivamente la implementazione e la riorganizzazione dell'Ufficio Intercettazioni. La nuova organizzazione dettata con tali provvedimenti mira a consentire la piena attuazione della nuova disciplina.

#### **I) La nuova composizione dell'Ufficio Intercettazioni**

Con il provvedimento n. 31/2020 del 18.2.2020 è stata rivista la composizione dell'Ufficio Intercettazioni, con un notevole ampliamento dei suoi componenti (sia magistrati che personale amministrativo e di polizia giudiziaria) reso necessario dai molteplici adempimenti previsti dalla nuova normativa sopra richiamata.

Per effetto di tale provvedimento oggi l'Ufficio Intercettazioni è così composto:

Magistrati:	procuratore della Repubblica magistrato coordinatore dott.ssa Rosa Pensa magistrato componente dott.ssa Laura Simeone
Personale amministrativo:	direttore amministrativo dott.ssa Antonella Cotugno funzionario giudiziario dott.ssa Costanza D'Agnelli funzionario giudiziario dott.ssa Stefania Mastromatteo cancelliere Roberto Ginese <sup>47</sup> operatore giudiziario sig.ra Floridea Pontone
Personale di polizia giudiziaria:	Ass. C. P.S. Cristiano Russo Car. Sc. Matteo Potenza Ag. Sc. Mirko Ciampella

Tra i magistrati componenti l'Ufficio Intercettazioni va considerato, almeno nel primo periodo di avvio della riforma, anche il magistrato di riferimento per l'innovazione (MAGRIF) il cui apporto è indispensabile per

<sup>47</sup> Il cancelliere Ginese a partire dal prossimo mese di ottobre rivestirà anch'egli la qualifica di funzionario.



affrontare i problemi di natura tecnica ed informatica connessi alla applicazione della nuova disciplina (che prevede, tra l'altro, la tenuta di diversi registri con modalità informatiche, il sistema informatico per la conservazione di tutte le conservazioni e comunicazioni intercettate e la loro classificazione e l'archivio documentale informatico per la conservazione e consultazione in formato digitale di tutta la documentazione relativa alle intercettazioni).

Fanno parte del nuovo ufficio (sia pure solo come addetti parzialmente ad esso, in aggiunta al loro incarico principale) anche altri tre ufficiali della sezione di polizia giudiziaria (l'Isp. C. P.S. Alfonso Vitale, il Brig. C. G.d.F. Domenico Ciampone ed il Mar. CC. Cosmo Mongelli) esperti nella materia delle intercettazioni e delle relative problematiche tecniche, con il compito di fornire il loro contributo per la risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica che dovessero presentarsi, specie nel primo periodo di applicazione della nuova normativa.

## II) Gli aspetti logistici

Il centro delle intercettazioni si compone essenzialmente – anche sul piano logistico, che rispecchia quello organizzativo – di tre parti distinte:

- 1) le sale intercettazioni, dove si svolgono le operazioni disposte dal p.m.;
- 2) l'archivio delle intercettazioni con le sale ascolto;
- 3) l'ufficio amministrativo, che cura gli aspetti di segreteria relativi alla fase autorizzativa e l'inserimento delle intercettazioni nell'archivio sia con riferimento alla parte documentale (attraverso la scansione e l'inserimento in Tiap Document@) di tutti gli atti relativi alle intercettazioni, sia con riferimento ai risultati dell'attività captativa (attraverso il loro conferimento nel rack ministeriale).

Le sale intercettazioni, l'archivio e le sale ascolto sono ubicati nel piano interrato del palazzo di giustizia, mentre l'ufficio amministrativo è situato al terzo piano dello stesso palazzo.

### Le sale intercettazione

Sono le sale dove si svolgono le operazioni di captazione, ascolto (durante le operazioni) e registrazione delle intercettazioni, ad opera della p.g. delegata, mediante le apparecchiature ed i sistemi messi a disposizione dalle diverse ditte fornitrici del servizio.

A quest'ultimo riguardo è stato predisposto (dal magistrato addetto a tale settore dell'Ufficio Intercettazioni, la dott.ssa Laura Simeone: v. *infra*), sulla base dei prezzi in uso in altre Procure della Repubblica, un listino prezzi per le diverse attività di intercettazione, che è stato trasmesso a diverse ditte fornitrici dei servizi, selezionate sulla base delle pregressa esperienza di lavoro con questa Procura o comunque di una valutazione preliminare di competenza tecnica e di affidabilità (fatta anche con l'ausilio della p.g.). Le ditte interpellate che hanno accettato le condizioni tariffarie proposte sono state accreditate e si alterneranno nell'espletamento delle operazioni.

Ovviamente l'elenco delle ditte fornitrici accreditate non è chiuso e sarà oggetto di periodico aggiornamento, con l'esclusione delle ditte dimostrate poco affidabili e l'inserimento, invece, di nuove ditte, sempre previa accettazione del listino prezzi adottato da questa Procura.

La individuazione della ditta di volta in volta incaricata delle operazioni avverrà secondo il criterio della rotazione che dovrà, però, tener conto anche delle specifiche competenze e della particolare affidabilità dimostrate da ciascuna ditta nei diversi ambiti di attività captativa (intercettazioni ambientali, intercettazioni telematiche attive e/o passive, ecc.<sup>48</sup>).

<sup>48</sup> Resta salva, quindi, la facoltà per il singolo magistrato, in relazione alle particolari esigenze di una specifica attività di indagine e sotto la sua responsabilità, di incaricare una delle ditte accreditate anche in deroga al criterio della rotazione (motivando sulle ragioni della deroga) o anche di incaricare delle operazioni una ulteriore diversa ditta non ancora accreditata (previa predisposizione di un preventivo che rispecchi i prezzi del listino adottato da questo ufficio).



Le operazioni di intercettazione (che negli anni passati si svolgevano in varie parti degli uffici della Procura) si svolgeranno esclusivamente nelle sale a ciò destinate situate al piano interrato del palazzo di giustizia.

Le attuali sale deputate alle operazioni di intercettazione necessitano di consistenti lavori di ristrutturazione per il loro adeguamento alla nuova normativa ed alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali. A tal fine è stato chiesto ed ottenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. nota Prot. m\_dg.DOG. 13/05/2020. 0076551.U) un finanziamento per l'esecuzione di una serie di lavori (rifacimento dell'impianto elettrico; cablaggio e predisposizione delle postazioni di lavoro con relative prese elettriche e punti rete Lan; installazione di climatizzatori, ecc.), nel corso dei quali le sale saranno anche munite di un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso con telecamere digitali ad alta risoluzione e registrazione delle immagini (nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali) e di sistemi di controllo degli accessi mediante badge o, ove necessario (sala server), mediante identificazione biometrica<sup>49</sup>. In tal modo sarà possibile attuare un monitoraggio costante degli accessi alle sale intercettazione e del rispetto delle regole impartite al riguardo (dal procuratore e dal magistrato addetto alla vigilanza sulle sale intercettazione).

Le sale da destinare alle operazioni di intercettazione sono nove, otto delle quali assegnate ad una o più ditte fornitrici dei servizi e l'ultima destinata ad operazioni di intercettazione da eseguirsi a cura della sezione di p.g. interna alla Procura. Ciascuna ditta accreditata provvederà a collocare nella stanza assegnata gli arredi e quanto altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione. Una apposita sala server, munita di un impianto di condizionamento adeguato, è stata destinata alla allocazione di tutti i server delle diverse ditte fornitrici (finora dislocati disordinatamente nelle diverse sale).

L'accesso al centro delle intercettazioni ed a ciascuna singola sala avverrà con un sistema di apertura della porta mediante badge con registrazione degli accessi e sarà consentito solo:

- a) al personale (nominativamente individuato e munito di apposito badge, di uso strettamente ed esclusivamente personale, rilasciato a ciascuno degli operatori autorizzati) dell'ufficio di p.g. delegato allo svolgimento delle operazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse (alla cui conclusione, in concomitanza con la trasmissione – che abbiamo visto dover essere immediata – dei verbali e delle registrazioni, dovrà restituire alla segreteria dell'Ufficio Intercettazioni i badge ricevuti); nessuna persona diversa dal titolare del badge potrà avere accesso alle sale intercettazioni, nemmeno in compagnia della persona autorizzata (e conseguentemente munita di badge);
- b) agli operatori e tecnici della ditta fornitrice del servizio, previa specifica autorizzazione all'accesso da rilasciarsi di volta in volta su richiesta motivata dalla esigenza di eseguire interventi di manutenzione o di aggiornamento dei sistemi.

Il rilascio dei badge al personale di p.g. delegato alle operazioni (sulla base di una lista predisposta dal responsabile o comandante dell'ufficio di p.g. operante e firmata dal p.m. titolare del procedimento, cui spetta indicare il personale autorizzato allo svolgimento delle operazioni) sarà effettuato dal personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni. Il rilascio del badge provvisorio per l'accesso del personale della ditta fornitrice del servizio (anche in questo caso nominativamente individuato e compiutamente identificato), per esigenze di manutenzione degli impianti e dei sistemi previamente comunicate e documentate, avverrà, invece, sempre a cura del personale amministrativo dell'ufficio, previa autorizzazione scritta del procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del magistrato coordinatore dell'Ufficio Intercettazioni (la dott.ssa Pensa) o del magistrato preposto al settore delle sale intercettazione (la dott.ssa Simeone).

L'accesso alla sala server sarà munito di sistema di identificazione biometrica e richiederà specifica autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal procuratore della Repubblica o dai magistrati addetti all'Ufficio In-

<sup>49</sup> La dott.ssa Simeone, assegnata a questo settore dell'Ufficio Intercettazioni, ha predisposto il capitolato tecnico e seguirà la gara di appalto per l'esecuzione di questi lavori (con espletamento della procedura di gara mediante emissione di una RDO utilizzando la piattaforma MePA, rivolta ad un minimo di 5 operatori economici per l'importo massimo pari ad euro 138.900,00 oltre IVA al 22% comprensivo di oneri per la sicurezza): vigilerà poi sulla esecuzione di tali lavori anche assicurandone il coordinamento con quelli delle ditte fornitrici riguardanti la installazione dei server (nell'apposta sala) e delle postazioni di lavoro.



tercettazioni<sup>50</sup>.

#### L'archivio delle intercettazioni e le sale ascolto.

Nello stesso piano interrato, ma in locali del tutto separati dalle sale intercettazione, è stato allestito l'archivio delle intercettazioni, che consta di diversi locali.

In uno di questi – munito di idoneo condizionatore per assicurare il mantenimento di una temperatura adeguata e costante – è stato allocato il rack ministeriale in cui, attraverso le operazioni di conferimento, confluiranno tutti i contenuti delle intercettazioni. L'accesso a tale locale, provvisto di sistema di identificazione biometrica (al pari della sala server dei locali destinati alle operazioni di intercettazione) è vietato a tutti e potrà essere autorizzato, previa presentazione di istanza scritta adeguatamente motivata e documentata, solo dal procuratore della Repubblica (o, in sua assenza, nell'ordine, dal magistrato coordinatore dell'Ufficio Intercettazioni o dall'altro magistrato addetto allo stesso ufficio).

Un altro locale è destinato alla conservazione (archivio fisico) dei supporti di registrazione delle intercettazioni eseguite (o in corso di esecuzione) secondo la previgente disciplina.

Un terzo locale è destinato all'archivio fisico della documentazione cartacea relativa alle intercettazioni secondo il nuovo regime (ed al deposito temporaneo dei supporti consegnati dalle ditte e contenenti i dati dell'attività captativa da riversare o già riversati nel rack ministeriale).

Vi sono poi due sale ascolto:

- 1) una destinata ai difensori delle parti;
- 2) l'altra destinata all'utilizzo (previamente autorizzato) da parte della p.g., nonché all'utilizzo da parte del p.m. o del giudice.

### **III) La distribuzione dei compiti tra i componenti dell'Ufficio Intercettazioni**

Nel fare rinvio a quanto più diffusamente previsto nel progetto organizzativo dell'ufficio predisposto dal magistrato coordinatore e adottato con il provv. n. 90/2020 del 25.6.2020, si indicano qui di seguito i compiti assegnati a tutti i componenti (magistrati e personale amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'Ufficio Intercettazioni. Tenuto conto della normativa sopra delineata, il nuovo Ufficio Intercettazioni è stato organizzato in tre differenti settori, corrispondenti a tre differenti fasi o momenti dell'attività di intercettazione:

- 1) la fase della esecuzione delle operazioni di intercettazione, ossia di captazione e registrazione delle conversazioni o comunicazioni (o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) nelle apposite sale intercettazioni della Procura della Repubblica;
- 2) la fase della digitalizzazione della documentazione relativa alle intercettazioni (archivio documentale cartaceo ed informatico) e del riversamento delle registrazioni dei dati captati nell'archivio digitale delle intercettazioni (cd. conferimento) ai fini della loro conservazione e custodia;
- 3) la fase della consultazione dei verbali e dei decreti autorizzativi e dell'ascolto delle registrazioni da parte dei soggetti legittimati e del rilascio di copia degli stessi ((nei casi e nei limiti consentiti dalla legge)<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Qualsiasi violazione delle disposizioni relative all'accesso alle sale intercettazioni sarà valutata sotto il profilo disciplinare per quanto concerne la p.g. operante e sarà causa di esclusione (temporanea o definitiva, a seconda della gravità della violazione) per le ditte fornitrici.

<sup>51</sup> È ovvio – tanto che appare quasi superfluo rilevarlo – che la organizzazione dell'Ufficio Intercettazioni in diversi settori in relazione alle diverse fasi in cui si articola la complessa procedura delle intercettazioni non significa certo che si tratti, sul piano organizzativo e della assegnazione dei componenti l'ufficio, di compartimenti stagni, sicché l'assegnazione a determinati compiti sia rigida ed inderogabile. Al contrario, tutto il personale (magistrati, personale amministrativo ed appartenenti alla sezione di p.g.) è assegnato all'Ufficio Intercettazioni e deve essere disponibile (specie nella prima fase di attuazione della riforma, in cui occorre sperimentare la bontà e l'efficacia delle scelte organizzative operate) a svolgere ogni attività (rientrante nelle proprie competenze) dell'ufficio. Così, ad es. l'assegnazione dell'Ag. Sc. Ciampella alla vigilanza dell'archivio e della sala ascolto non significa che egli non possa essere chiamato a prestare la propria attività presso la segreteria amministrativa dell'Ufficio intercettazioni (ad es. per la scansione degli atti o per le operazioni di conferimento); allo stesso modo (nel caso, ad es., di assenza dello stesso Ag. Ciampella) la sua funzione di vi-



1) Le sale intercettazione e la fase della esecuzione delle operazioni

L'organizzazione di questa fase e la gestione delle sale deputate alla esecuzione delle operazioni di intercettazione è affidata – come si è già detto – al sostituto procuratore dott.ssa Laura Simeone, che curerà sia i rapporti con la p.g. delegata (di volta in volta dal p.m. titolare del procedimento) alla esecuzione delle operazioni, sia i rapporti con le ditte fornitrici.

Ella sovrintenderà a tutta la fase della esecuzione delle operazioni di intercettazione, vigilando sia sull'attività della p.g. delegata per ciascun procedimento, sia sull'attività delle ditte fornitrici, coordinandone l'attività ed affrontando ogni problematica che dovesse insorgere in tale fase (informandone tempestivamente il procuratore della Repubblica)<sup>52</sup>. In particolare, vigilerà (anche attraverso il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza, alle cui registrazioni ha la facoltà di accesso) sulla piena osservanza e sul rigoroso rispetto delle regole di accesso alle diverse sale (sale intercettazione e sala server).

In questa attività di vigilanza sulle sale intercettazione e di coordinamento della attività della p.g. e delle ditte fornitrici del servizio la dott.ssa Simeone si avvarrà dell'ausilio dei tre ufficiali della sezione di polizia giudiziaria assegnati (parzialmente) all'Ufficio Intercettazioni (l'Isp. C. P.S. Alfonso Vitale, il Brig. C. G.d.F. Domenico Ciampone ed il Mar. CC. Cosmo Mongelli, esperti nella materia delle intercettazioni e delle relative problematiche tecniche e destinati proprio a collaborare con il citato magistrato nei rapporti con le ditte fornitrici e con la p.g. delegata alle operazioni, anche con riferimento agli aspetti tecnici).

2) La gestione delle richieste e dei decreti autorizzativi. La formazione e la gestione dell'archivio documentale (cartaceo e informatico).

La gestione della fase autorizzativa delle intercettazioni (richieste o decreti di urgenza del p.m., richieste di proroga; decreti del GIP di convalida e di autorizzazione alle operazioni o alla loro proroga; richieste di ritardato deposito e conseguenti decreti autorizzativi del GIP) sarà gestita – come è avvenuto fino ad ora – dal personale amministrativo assegnato alla segreteria dell'Ufficio Intercettazioni (il direttore amministrativo dott.ssa Antonella Cotugno, i funzionari giudiziari dott.ssa Costanza D'Agnelli e dott.ssa Stefania Mastromatteo, il cancelliere Roberto Ginese, l'operatore giudiziario sig.ra Floridea Pontone) coadiuvato dagli appartenenti alla sezione di p.g. assegnati in via esclusiva all'Ufficio Intercettazioni (l'Ass. C. P.S. Cristiano Russo, il Car. Sc. Matteo Potenza e l'Ag. Sc. Mirko Ciampella); essi cureranno ogni adempimento di segreteria relativo alla trasmissione al GIP ed alla esecuzione dei provvedimenti del p.m.

Il comma 5 dell'art. 267 c.p.p. prevede un apposito registro riservato «gestito anche con modalità informatiche e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica» – in cui devono essere «annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni» (si tratta del registro mod. 37). A tali annotazioni provvederà lo stesso personale (amministrativo e di p.g.) poc' anzi menzionato.

Fino all'avvento del processo penale telematico tutti gli atti relativi alle intercettazioni continueranno ad esi-

---

gilanza dell'archivio potrà essere svolta dagli altri appartenenti alla sezione di p.g. assegnati (a tempo pieno o parziale) all'Ufficio intercettazioni; così come la sua funzione di addetto allo sportello (presso l'Ufficio Tiap-Consultazione Atti-Copie-Archivio) per la ricezione delle richieste di accesso all'archivio o per la consegna delle copie delle intercettazioni (cartacee o su supporti informatici) potrà, in sua assenza, essere svolta dagli altri addetti a detto ufficio. Insomma, l'organizzazione deve possedere quella flessibilità necessaria perché possa adattarsi alle esigenze (anche temporanee o transeunti) dell'ufficio. A tal fine spetterà al procuratore della Repubblica o al magistrato coordinatore dell'Ufficio intercettazioni dare le opportune disposizioni organizzative (anche in deroga al presente provvedimento) per venire incontro alle reali esigenze che nella pratica potranno porsi.

<sup>52</sup> La dott.ssa Simeone seguirà l'attività svolta dalle ditte fornitrici sentendo al riguardo anche gli ufficiali di p.g. di volta in volta delegati allo svolgimento delle operazioni, i quali riferiranno di eventuali problemi incontrate con le ditte e, più in generale, dei livelli di competenza ed efficienza dimostrati dalle diverse ditte (anche con riferimento a specifici settori delle intercettazioni) nel corso delle attività svolte. Eventuali inefficienze riscontrate potranno portare alla temporanea esclusione della ditta dalla rotazione o, nei casi più gravi, alla sua definitiva eliminazione dall'elenco delle ditte accreditate.



stere anzitutto in formato cartaceo, e costituiranno il fascicolo delle intercettazioni. Tali fascicoli – nei quali confluiranno, man mano, tutti i documenti cartacei relativi alle intercettazioni [ossia tutti i decreti (in originale) che hanno disposto, autorizzato, convalidato e prorogato le intercettazioni e progressivamente gli originali dei verbali delle operazioni] – dovranno essere custoditi, con modalità tali da assicurare la segretezza (ossia utilizzando appositi armadi blindati collocati in stanze chiuse a chiave), dallo stesso personale amministrativo assegnato all'Ufficio Intercettazioni.

Tali atti, però, – come si è già visto – oltre che in formato cartaceo, vanno conservati anche in copia informatica «*al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale*» (art 1, comma 2, d.m. 20.4.2018): ciò avverrà attraverso la loro scansione e l'inserimento nell'Archivio Riservato dell'applicativo TIAP Document@, che consente la gestione informatica dei documenti e la loro consultazione per via telematica<sup>53</sup>.

L'attività di scansione dei documenti, di inserimento nell'applicativo TIAP Document@, di classificazione ed infine di gestione degli stessi sarà curata dallo stesso personale amministrativo e della sezione di p.g. poc'anzi menzionato<sup>54</sup>. Per agevolare tale adempimento, con la direttiva indirizzata alla p.g. si disporrà che la p.g. incaricata delle operazioni sarà obbligata a trasmettere i propri atti relativi alle intercettazioni (le richieste di intercettazione e di proroga, i verbali delle operazioni, i brogliacci e le annotazioni di p.g. sul contenuto delle intercettazioni), oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale (pdf) ai fini del loro inserimento, senza necessità di scansione da parte dell'ufficio, nell'archivio documentale digitale (TIAP Document@)<sup>55</sup>.

Alla fase di digitalizzazione dei documenti cartacei relativi alle intercettazioni ed alla gestione dell'archivio documentale con l'applicativo TIAP Document@ è preposto il magistrato di riferimento per l'innovazione (MAGRIF)<sup>56</sup>, cui dovrà essere prospettata, ai fini della sua risoluzione, ogni problematica riguardante l'applicativo TIAP Document@ e che ne informerà prontamente il procuratore.

Successivamente al deposito delle intercettazioni (ed al conseguente avviso ai difensori della facoltà di procedere, per via telematica, ad esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) tutta la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni sarà custodita in una stanza dell'archivio delle intercettazioni (al piano interrato) a ciò destinata (archivio cartaceo), ad eccezione dei verbali e dei decreti relativi alle intercettazioni acquisite (ai sensi degli artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p.) ovvero utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, i quali saranno inseriti nel fascicolo per le indagini preliminari.

<sup>53</sup> Come si è già rilevato, con l'attuazione del processo penale telematico non vi sarà più bisogno di avere gli atti originali in formato cartaceo e la loro copia informatica nell'applicativo TIAP ma «*la formazione dei verbali e degli atti avrà luogo con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*» (art. 1, comma 3, d.m. 20.4.2018).

<sup>54</sup> Nei primi tempi di applicazione della nuova normativa il personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni potrà avvalersi anche della collaborazione degli assistenti giudiziari (in particolare il dott. Zannotti e la dott.ssa Sabatini) addetti all'inserimento e classificazione nell'applicativo TIAP Document@ degli atti della fase delle indagini preliminari e quindi adusi all'utilizzo dello stesso.

<sup>55</sup> La necessità della scansione e dell'inserimento nel sistema Tiap Document@ di tutte le richieste e i decreti autorizzativi pone l'esigenza che essi siano, sotto il profilo della tecnica di redazione, contenuti nei limiti del necessario. Occorre, cioè, adottare tecniche redazionali di tali provvedimenti (ed in particolare, per quello che qui interessa, delle richieste del p.m.) che, anziché riportare (come talvolta accade) interamente (o quasi) l'informativa della p.g. che richiede l'intercettazione o la sua proroga (o l'annotazione della p.g. che spesso l'accompagna, contenente la trascrizione sommaria di conversazioni o comunicazioni intercettate o del loro contenuto), enuclei e riporti solo gli elementi essenziali per dimostrare la sussistenza (e la permanenza) dei gravi indizi e della assoluta necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini, facendo poi rinvio alla informativa (ed alla eventuale allegata annotazione di p.g.) che è inserita nel fascicolo (cartaceo) delle intercettazioni (trasmesse al GIP) e nell'applicativo Tiap Document@ (anch'esso visibile dal GIP).

<sup>56</sup> L'incarico di MAGRIF è attualmente ricoperto dal sostituto procuratore dott.ssa Maria Giuseppina Gravina; a partire, però, dal 7.10.2020 (data di scadenza del suo incarico, già rinnovato e prorogato) esso sarà ricoperto dal sostituto procuratore dott. Enrico Infante.



### 3) Il conferimento dei verbali e delle registrazioni nell'archivio digitale multimediale.

Come si è visto nelle pagine precedenti, tutti i dati acquisiti nel corso dell'attività captativa (le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni telefoniche o ambientali intercettate, i filmati delle riprese audio e/o video, i flussi delle comunicazioni informatiche o telematiche, ecc.) devono essere riversati nell'archivio digitale delle intercettazioni. Si tratta di un sistema informatico (hardware e software) che consente di conservare tutte le intercettazioni e di classificarle. In tale sistema devono confluire tutti i dati intercettati dalle ditte fornitrici del servizio, i cui sistemi informatici devono conformarsi alle specifiche tecniche – definite in conformità alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazione (impartite con il provvedimento del 18.7.2013 e con successivi provvedimenti modificativi ed integrativi) – finalizzate ad assicurare standard adeguati di sicurezza dei sistemi informatici e di riservatezza dei dati trattati indicate dalla DGSIA.

Questo archivio dei dati intercettati è costituito da un armadio rack nel quale devono confluire tutte le registrazioni eseguite dalle ditte fornitrici e dalla polizia giudiziaria delegata alle operazioni. In futuro tale conferimento avverrà in modo automatico attraverso un collegamento informatico diretto tra i server delle ditte fornitrici ed il rack dell'archivio multimediale installato presso ogni ufficio di Procura. Oggi, non essendosi ancora realizzato tale conferimento diretto ed automatico, la ditta fornitrice del servizio, tramite la p.g. delegata alle operazioni, dovrà consegnare su supporti informatici (hard disk, DVD, pen drive o altro) le registrazioni (delle comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) alla Procura che dovrà riversarle, nel rack dell'archivio informatico.

Questa procedura, definita di conferimento, è una procedura di tipo tecnico-amministrativo: tecnico perché consiste nell'operazione tecnica di trasferimento dei dati acquisiti nel corso delle intercettazioni, mediante apposito software, nell'archivio ministeriale; amministrativo perché costituisce il momento del trasferimento giuridico dei dati intercettati dalle ditte fornitrici (che devono da quel momento cancellare tutti i dati dai loro server dandone atto con apposita comunicazione alla Procura) e dalla p.g. (che da quel momento non può più disporre dei dati e delle registrazioni come durante l'esecuzione delle operazioni) alla Procura della Repubblica. Da quel momento, infatti, i dati sono esclusivamente a disposizione della Procura e devono essere conservati nell'archivio digitale delle intercettazioni *«gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni»*.

Tale procedura, pertanto, sarà curata dal personale amministrativo e della sezione di p.g. già da tempo assegnato all'Ufficio Intercettazioni, ossia i funzionari dott.ssa D'Agelli e dott.ssa Mastromatteo ed il Cancelliere Roberto Ginese – i quali rivestiranno la qualifica di operatori del sistema – coadiuvati in questa attività dal personale di p.g. assegnato a tempo pieno al medesimo ufficio (l'Ass. C. P.S. Cristiano Russo e il Car. Sc. Matteo Potenza) nonché, di volta in volta, dal personale della stessa p.g. che ha svolto le operazioni di intercettazione. Ove necessario (specie nei primi tempi di applicazione della nuova normativa) ci si avvarrà anche dell'ausilio dei tre ufficiali della sezione di polizia giudiziaria assegnati parzialmente all'Ufficio Intercettazioni (ossia l'Isp. C. P.S. Alfonso Vitale, il Brig. C. G.d.F. Domenico Ciampone ed il Mar. CC. Cosmo Mongelli, esperti nella materia delle intercettazioni e delle relative problematiche tecniche e destinati proprio a collaborare nelle attività ed operazioni che richiedono esperienza e competenze tecniche)<sup>57</sup>.

Nel corso di una riunione tenutasi il 24.8.2020, con la partecipazione di tutte le ditte accreditate (alcune in presenza ed altre collegate da remoto in videoconferenza) e del personale del CISIA, sono state programmate le date dei test di conferimento ed è stata definita la procedura di consegna alla Procura dei risultati delle intercettazioni da parte delle ditte fornitrici ai fini del conferimento nell'archivio digitale<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> La circolare Prot. 0002657.E del 20.7.2020 del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia prevede che *«in sede di concreto avvio delle intercettazioni la Direzione generale dei sistemi informativi provvederà, inoltre, ad affiancare tecnici specializzati su personale in servizio, specialmente per le operazioni di conferimento e di prima digitalizzazione»*.

<sup>58</sup> Tale procedura prevede che alla conclusione delle operazioni di intercettazione la ditta fornitrice consegni alla p.g. delegata un supporto informatico (DVD, pen drive, hard disk) contenente tutti i risultati dell'attività captativa, accompagnato da un elenco di tutti i numeri di RIT contenuti nello stesso e per ciascuno di essi il numero di registrazioni. Tale supporto verrà immediatamente tra-



#### 4) La gestione dell'archivio delle intercettazioni.

L'archivio delle intercettazioni è «gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica», al quale spetta adottare tutte le misure organizzative idonee ad assicurare la segretezza di quanto in esso custodito e vigilare sulla loro stretta osservanza. In questo compito, peraltro, può essere coadiuvato da un magistrato suo delegato, che per la Procura di Foggia è stato individuato nel magistrato coordinatore dell'intero Ufficio Intercettazioni, ossia il sostituto procuratore dott.ssa Rosa Pensa.

#### L'accesso all'archivio.

È compito del procuratore della Repubblica impartire «*le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito*» nell'archivio delle intercettazioni, con particolare riguardo alle modalità di accesso (art. 89-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.).

Legittimati all'accesso all'archivio – situato, come detto, al piano interrato del palazzo di giustizia – sono soltanto:

- a) il giudice che procede e i suoi ausiliari;
- b) il p.m. ed i suoi ausiliari, compresi tra questi gli ufficiali di p.g. delegati all'ascolto<sup>59</sup>;
- c) i difensori delle parti (di tutte le parti) assistiti, se necessario, da un interprete<sup>60</sup>.

In particolare, al GIP ed ai difensori delle parti, «*successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-bis*» è consentito «*l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate*» per l'esercizio dei loro diritti e facoltà<sup>61</sup>. Tale accesso è finalizzato all'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate ed alla consultazione per via telematica degli atti relativi alle intercettazioni (decreti autorizzativi, verbali delle operazioni, trascrizioni sommarie, annotazioni di p.g. sul contenuto delle intercettazioni).

Con riferimento ai difensori delle parti sono sorti problemi interpretativi circa la legittimazione all'accesso di

---

smesso dalla p.g. alla Procura (in attuazione di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, c.p.p.). Ricevuto il supporto informatico con tutti i contenuti dell'attività di intercettazione l'Ufficio Intercettazioni provvederà al riversamento di tutti i dati in esso contenuti nell'archivio digitale (ossia nel rack ministeriale), utilizzando una delle tre postazioni di conferimento allestite al terzo piano della Procura. Poiché l'operazione di conferimento può richiedere anche diverse ore, è necessario assicurare che non si verifichino interruzioni di corrente; pertanto è necessario collegare le tre postazioni di conferimento – come consigliato dal tecnico del CISIA – su linea di continuità con inverter di tipo online. terminate le operazioni di conferimento (il cui buon esito è confermato da un messaggio di "ok" generato dal sistema) l'ufficio CIT comunica all'avvenuto conferimento alla ditta fornitrice che, a quel punto, deve procedere alla cancellazione dei dati dai propri server. Per i primi tempi, fino a quando non si sarà sicuri del buon esito delle operazioni di conferimento e della assenza di guasti o mal funzionamenti del rack ministeriale, l'Ufficio Intercettazioni conserverà (in apposita stanza munita di sistema di videosorveglianza e di sistema di accesso controllato) i supporti informatici consegnati dalle ditte.

È opportuno precisare che nella ipotesi di videoriprese o rilevazioni mediante GPS ordinate dal p.m. (con proprio decreto) e non legate ad attività di intercettazione, si è al di fuori del regime delle intercettazioni. Tali dati, pertanto, anche se le operazioni sono avvenute mediante una ditta fornitrice del servizio non formano oggetto di un conferimento nell'archivio delle intercettazioni. In tal caso la ditta fornitrice, tramite la p.g. consegnerà direttamente alla segreteria del p.m. il supporto contenente i dati acquisiti durante le operazioni e tale supporto sarà custodito nella segreteria del magistrato che ha disposto le operazioni ed iscritto negli atti del procedimento.

<sup>59</sup> Come si è visto il d.l. 161/2019 (conv. in l. 7/2020) non contempla più la possibilità del differimento, con decreto del p.m., della trasmissione in Procura dei verbali delle operazioni e delle registrazioni da parte della p.g. in ragione della complessità delle indagini. Dovendosi, quindi, ritenere che la trasmissione debba avvenire sempre immediatamente dopo la conclusione delle operazioni, alle eventuali necessità di riascolto delle conversazioni o comunicazioni intercettate da parte della p.g. si dovrà venire incontro attraverso l'autorizzazione all'accesso nella apposita sala ascolto dell'archivio delle intercettazioni.

<sup>60</sup> Non possono accedere all'archivio delle intercettazioni gli indagati (o imputati) e le altre parti, ma solo i loro difensori o i sostituti di questi ultimi muniti di formale nomina ai sensi dell'art. 102 c.p.p. (v. *infra*).

<sup>61</sup> Al GIP deve ritenersi consentito l'accesso all'archivio per l'ascolto delle intercettazioni anche a seguito della richiesta di misura cautelare e con riferimento alle intercettazioni indicate nella richiesta del p.m. ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p. (che devono essere già conferite nell'archivio).



coloro che svolgono la pratica forense e degli ausiliari del difensore diversi dall'interprete.

Al riguardo – premesso che spetta al procuratore della Repubblica la precisa individuazione dei soggetti legittimati all'accesso all'archivio – deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei dati conservati e custoditi nell'archivio (che costituisce la principale finalità della riforma) impongano una interpretazione letterale e non estensiva della disposizione; con la conseguenza che deve escludersi, in via generale, l'accesso sia ai praticanti avvocati – salvo che essi, dopo aver conseguito la possibilità del patrocinio, non siano stati nominati sostituti del difensore ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.p. (nel qual caso l'accesso è consentito in quanto «*il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore*»), sia agli ausiliari del difensore diversi dall'interprete (ad es. un consulente tecnico)<sup>62</sup>.

Non è consentito l'accesso alle parti personalmente.

#### Il registro informatico degli accessi.

L'accesso all'archivio sarà consentito esclusivamente alle persone (legittimate) preventivamente autorizzate (v. *infra*) e compiutamente identificate. Ogni accesso dovrà essere documentato nell'apposito registro informatico (denominato Mod. 37-bis), nel quale saranno annotati (come previsto dall'art. 89-bis, comma 3, disp. att. c.p.p. e dall'art. 3, comma 3, d.m. 20/4/2018):

- a) i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono;
- b) la data e l'ora iniziale e finale di ogni accesso;
- c) gli atti specificamente consultati.

#### Le facoltà dei difensori delle parti dopo il deposito: la consultazione degli atti e l'ascolto delle registrazioni.

Dopo il deposito delle intercettazioni, i difensori delle parti, all'interno dell'archivio, possono, per via telematica, consultare gli atti e ascoltare le registrazioni. Essi (come, ovviamente, il giudice) possono ascoltare tutte le registrazioni, anche quelle ritenute dal p.m. irrilevanti. L'ascolto è finalizzato proprio a consentire ai difensori di indicare al giudice ulteriori intercettazioni da acquisire perché ritenute utilizzabili e rilevanti; ed al giudice di valutare il contenuto e la rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro acquisizione.

La sala in cui sono collocate le postazioni di ascolto (e più in generale l'intera zona dell'archivio delle intercettazioni) sarà costantemente vigilata, durante le ore della sua apertura, dal personale di p.g. addetto alla sala ascolto, ossia l'Ag. Sc. Mirko Ciampella (che opererà sotto la direzione e la stretta vigilanza del responsabile della sezione di appartenenza). L'intera zona dell'archivio, inoltre, è munita di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con telecamere ad alta risoluzione e con registrazione delle immagini.

Sono state allestite due sale ascolto: una per i difensori ed una per il giudice, il p.m. ed i loro ausiliari (compresi gli ufficiali di p.g. delegati all'ascolto).

Nella sala ascolto destinata ai difensori sono state allestite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. 20.4.2020, otto «*postazioni sicure riservate per l'esercizio del diritto di accesso*», ciascuna delle quali è fornita di un p.c. portatile munito di cuffie attraverso il quale sarà possibile l'accesso in modalità sicura agli applicativi che consentono sia di ascoltare le registrazioni che di consultare per via telematica i verbali delle operazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato e prorogato le intercettazioni.

Per l'utilizzo di tali postazioni sono previste fasce orarie per ciascuna delle postazioni, con necessità di preventiva prenotazione. Inizialmente saranno previste per ciascuna postazione 4 fasce orarie di 40 minuti: la prima dalle 10.00 alle 10.40; la seconda dalle 10.40 alle 11.20; la terza dalle 11.20 alle 12.00; la quarta dalle

<sup>62</sup> In ogni caso il difensore, qualora ritenga sussistere la necessità della assistenza di un consulente tecnico diverso dall'interprete, potrà presentare una istanza scritta di accesso adeguatamente motivata e documentata al p.m. titolare del procedimento che, su concorde parere del procuratore della Repubblica, potrà autorizzare l'accesso anche al consulente nella qualità di accompagnatore.



12.00 alle 12.40<sup>63</sup>. Ovviamente è data facoltà al difensore, laddove intenda procedere, per via telematica, ad operazioni di consultazione di molti atti e di ascolto di molte conversazioni di prenotare più fasce orarie (anche tutte) della stessa postazione.

Il difensore interessato all'accesso dovrà presentare una apposita istanza scritta indicando il procedimento ed i R.I.T. e le progressive cui essa si riferisce e documentando la sua legittimazione all'esame degli atti e all'ascolto delle intercettazioni<sup>64</sup>. Tale istanza dovrà essere presentata presso l'ufficio Tiap-Consultazione Atti-Copie-Archivio (situato al piano terra del palazzo di giustizia, nei locali adiacenti al bar, e destinato alla consultazione degli atti dopo gli avvisi ex artt. 408 e ss. c.p.p. o 415 bis c.p.p.) dove il personale addetto (l'Ag. Sc. Ciampella o, in sua assenza, il personale assegnato a tale ufficio) provvederà a riceverla (identificando compiutamente il richiedente) ed a trasmetterla immediatamente, in via telematica, alla segreteria dell'Ufficio Intercettazioni. Il personale amministrativo addetto a quest'ultimo ufficio (le funzionarie D'Agnelli e Mastromatteo ed il cancelliere Ginese), verificata la legittimazione del richiedente (ed ottenuto il nulla-osta del p.m. titolare del procedimento<sup>65</sup>), autorizzerà il richiedente all'accesso all'archivio) generando con il sistema informatico una chiave di accesso utilizzabile una sola volta (c.d. O.T.P., *one time password*)<sup>66</sup>.

Tale autorizzazione, unitamente alla O.T.P., verrà quindi trasmessa, in via telematica, al personale di p.g. addetto alla vigilanza sull'archivio e sulla sala ascolto (l'Ag. Sc. Mirko Ciampella), il quale indicherà al difensore richiedente la disponibilità delle postazioni di ascolto con riguardo ai diversi giorni ed alle diverse fasce orarie<sup>67</sup>.

Effettuata la prenotazione, il difensore nel giorno e nell'ora stabilita si recherà presso l'archivio delle intercettazioni e, previa sua compiuta identificazione, sarà accompagnato dal personale di p.g. alla sua postazione della sala ascolto e (solo in quel momento) munito della O.T.P. che gli consentirà l'esame degli atti e la fruizione dei contenuti delle intercettazioni indicati nella sua richiesta. Lo stesso personale di p.g. addetto alla sala ascolto eseguirà tutte le necessarie annotazioni sull'apposito registro informatico degli accessi previsto dall'art. 89-bis disp. att. c.p.p. In particolare, in tale registro (mod. 37-bis) devono essere annotati «i dati relativi all'identità dei soggetti che accedono, alla data, all'ora iniziale e finale dell'accesso e agli atti specifi-

<sup>63</sup> Finché durerà l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da COVID-19 sarà assicurato, se necessario escludendo l'utilizzo di alcune postazioni, il distanziamento di almeno un metro tra i difensori presenti contemporaneamente nella sala di ascolto. Sarà inoltre installato un distributore di gel disinfettante, con obbligo di disinfezione delle mani prima dell'accesso alla sala. Sarà, infine, obbligatorio l'uso della mascherina per l'accesso all'archivio.

<sup>64</sup> Per esigenze di velocizzazione della procedura di autorizzazione è assolutamente necessario che il difensore che richiede l'accesso all'archivio documenti la sua legittimazione all'atto della richiesta, anche laddove la sua nomina (e quindi la sua legittimazione) sia già depositata o comunque risulti dagli atti del procedimento; ciò in quanto la segreteria amministrativa dell'Ufficio Intercettazioni non ha la immediata disponibilità del fascicolo delle indagini preliminari (che si trova nella segreteria di ciascun p.m.). Del resto, l'art. 3, comma 2, d. m. 20.4.2018 (recate "Disposizioni di attuazione ... per l'accesso all'archivio informatico") espressamente prevede che «i soggetti che richiedono l'accesso all'archivio riservato sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione norma dell'art. 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

<sup>65</sup> Appare indispensabile – almeno nella prima fase di applicazione della nuova normativa – prevedere la necessità di una interlocuzione e di un nulla-osta del p.m. titolare del procedimento sulle richieste di accesso, cui spetta affrontare eventuali problemi riguardanti la legittimazione all'accesso (ad es., la necessità o meno di un interprete o la possibilità di consentire l'accesso ad altro ausiliario del difensore).

<sup>66</sup> Cfr. art. 3, comma 4, d.m. 20.4.2018: «ai fini del tracciamento degli accessi ai documenti informatici, ciascun soggetto ammesso alle postazioni verrà munito di un codice identificativo, generato dal sistema informatico di gestione degli accessi e fruibile una sola volta».

<sup>67</sup> Nelle ore o nei giorni in cui l'archivio delle intercettazioni non è aperto all'accesso (in assenza di prenotazioni secondo le fasce orarie sopra indicate) – e comunque tutti i giorni fino alla apertura dell'archivio (fissata per le ore 10.00) – l'Ag. Sc. Ciampella curerà i rapporti con i difensori presso l'ufficio TIAP-Consultazione Atti-Copie-Archivio (situato al piano terra), in particolare ricevendo (ed inoltrando immediatamente per via telematica alla segreteria dell'Ufficio Intercettazioni) le istanze di accesso e concordando con i difensori stessi, dopo l'autorizzazione, ed in base alle disponibilità delle diverse postazioni, il giorno e la fascia oraria in cui eseguire l'accesso. Come già evidenziato, poiché l'organizzazione deve essere flessibile rispetto alle esigenze (non tutte e non sempre prevedibili) l'Ag. Ciampella, assegnato anch'egli a tempo pieno all'Ufficio Intercettazioni, potrà essere chiamato anche a coadiuvare gli altri colleghi della sezione di p.g. assegnati all'Ufficio Intercettazioni (l'Ass. C. P.S. Cristiano Russo e il Car. Sc. Matco Potenza) nello svolgimento dei loro compiti (gestione della fase autorizzativa, gestione dell'archivio documentale, fase del conferimento).



*camente consultati»* (art. 3, comma 3, d.m. 20.4.2020). In caso di necessità di più accessi il difensore dovrà ripetere la procedura per l'accesso alla sala ascolto e per la fruizione dei contenuti delle intercettazioni.

La seconda sala ascolto, in cui sono state allestite due sole postazioni, è riservata al giudice ed eventuali suoi ausiliari ed al p.m. ed eventuali suoi ausiliari, compresi fra questi gli ufficiali di p.g. che dopo la trasmissione dei verbali e delle registrazioni ed il conferimento delle stesse nell'archivio digitale avessero necessità di una ulteriore consultazione dei dati o di un ulteriore ascolto delle registrazioni.

#### Le misure a tutela della segretezza.

Nei locali dove sono collocate le postazioni di ascolto è vietata l'introduzione di dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, alla comunicazione o alla diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custodite nell'archivio (ad es. telefoni cellulari, tablet, pc, macchine fotografiche, ecc.). Pertanto, nelle immediate vicinanze della porta di accesso alla sala ascolto è stato collocato un armadio con cassetiera dove i difensori ed ogni persona ammessa all'accesso devono obbligatoriamente depositare qualsiasi dispositivo elettronico portatile e ogni borsa o bagaglio; nella sala ascolto è possibile introdurre solo documentazione cartacea (ad es. copie di atti del procedimento) e carta e penna per appunti. Il rispetto di queste regole è condizione per l'accesso alla sala ed il mancato adeguamento alle stesse costituirà causa di legittima esclusione dall'esercizio della facoltà di accesso.

La normativa prevede che il procuratore della Repubblica possa *«adottare le misure ritenute più idonee per assicurare il rispetto di tale divieto»*. A tal fine, nella sala ascolto sono state installate delle telecamere a circuito chiuso che trasmettono le immagini su un monitor controllato costantemente dal personale di p.g. in modo da assicurare una vigilanza continua sulle postazioni di ascolto e di consultazione. Si valuterà in futuro la possibilità di installare all'ingresso o di dotare la p.g. addetta alla sorveglianza di strumenti atti a rilevare la presenza di dispositivi di cui è vietata l'introduzione.

#### Le facoltà dei difensori dopo l'acquisizione: la copia delle registrazioni. Il registro delle copie.

Dopo l'acquisizione, a norma degli artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p., delle intercettazioni (non irrilevanti ed utilizzabili) indicate dal p.m. e dai difensori delle parti (indicazione cui, evidentemente, è funzionale l'ascolto e la consultazione degli atti) *«i difensori delle parti ... possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti acquisiti»*. Ogni rilascio di copia dovrà essere annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche, in cui saranno indicate la data e l'ora del rilascio e gli atti consegnati in copia (cfr. art. 89-bis, comma 4, disp., att. c.p.p.), nonché le generalità della persona cui vengono rilasciate le copie.

La richiesta di copia sarà ricevuta dal personale di p.g. addetto all'archivio (l'Ag. Sc. Ciampella) che la trasmetterà al personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni che, estratte le copie richieste (con la collaborazione della p.g. assegnata all'Ufficio Intercettazioni) e ricevuto il pagamento dei relativi diritti (anche per via telematica, con conseguente necessità di annullamento in via informatica della relativa ricevuta), provvederà al rilascio delle copie su idoneo supporto informatico ed alle relative annotazioni sul registro.

È bene ricordare che, a norma dell'art. 114, comma 2-bis, c.p.p. *«è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454»*.

#### Conservazione della documentazione.

Le registrazioni custodite nell'archivio sono di regola – e salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, per le intercettazioni non utilizzabili – *«conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione»*. Tuttavia, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, *«gli interessati possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione»*.



### La vigilanza sull'archivio.

La vigilanza ed il controllo sull'archivio delle intercettazioni e sul rispetto delle regole e delle misure organizzative adottate con il presente provvedimento sono affidati al magistrato coordinatore dell'Ufficio Intercettazioni, la dott.ssa Pensa, che opererà in stretta collaborazione con il procuratore della Repubblica segnalando a quest'ultimo ogni riscontrata violazione.

Ove necessario, con separato successivo provvedimento (anche alla luce della prima esperienze e di interlocuzioni con i rappresentanti dell'avvocatura istituzionale ed associata) verranno dettate ulteriori misure organizzative e prescrizioni, concordate con il magistrato coordinatore dell'ufficio, volte a regolamentare l'accesso all'archivio delle intercettazioni e la fruizione dei suoi contenuti in modo da garantire la massima tutela della segretezza su quanto ivi custodito.

### Le qualifiche ed i compiti dei componenti dell'Ufficio Intercettazioni.

**Procuratore della Repubblica.** A lui è assegnata, per legge, la direzione e la sorveglianza dell'archivio delle intercettazioni e quindi il compito di impartire le prescrizioni e adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare la segretezza della documentazione ivi custodita (ed in particolare di quella relativa alle intercettazioni non utilizzabili o non rilevanti, specie quelle relative a dati personali sensibili), con particolare riguardo alle modalità di accesso.

**Magistrato coordinatore dell'Ufficio Intercettazioni (sostituto procuratore dott.ssa Rosa Pensa).** Ha il compito, quale magistrato **delegato dal procuratore**, di coordinare l'intera attività dell'Ufficio Intercettazioni, in particolare vigilando sulla fase del conferimento delle intercettazioni nell'archivio digitale (cartaceo e multimediale) e sulla segretezza dell'archivio. In special modo vigilerà, anche attraverso il sistema di videosorveglianza (alle cui registrazioni ha facoltà di accesso) sul rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle misure organizzative relative all'accesso, impartendo le necessarie direttive sia all'appartenente alla sezione di p.g. addetto all'archivio (l'Ag. Sc. Mirko Ciampella) sia al personale della p.g. esterna che, previa espressa autorizzazione del p.m. procedente, accederà all'archivio per le operazioni di riascolto delle intercettazioni ivi conferite e custodite. Vigilerà, infine, sul rilascio (nei casi consentiti) delle copie delle intercettazioni e sulla corretta e puntuale tenuta dei registri informatici degli accessi e delle copie.

**Magistrato preposto alle sale intercettazioni (sostituto procuratore dott.ssa Laura Simeone).** Ha il compito, quale magistrato **delegato dal procuratore**, di vigilare sulle sale di intercettazione (di cui seguirà anche la fase della ristrutturazione e adeguamento alla normativa ed alle prescrizioni di Garante per la protezione dei dati personali) e su tutta la fase della esecuzione delle operazioni. Curerà i rapporti sia con le ditte fornitrici dei diversi servizi di intercettazione (vigilando sul loro corretto ed efficace operare e segnalando al procuratore eventuali inefficienze o comportamenti non corretti, anche ai fini di una loro esclusione dalla rotazione o dalle ditte accreditate) che con la p.g. di volta in volta delegata alle operazioni. In particolare, vigilerà, anche attraverso la visione delle registrazioni del sistema di videosorveglianza delle sale intercettazioni (in fase di realizzazione), sul rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di accesso alle sale (consentito solo agli operatori di p.g., nominativamente indicati, autorizzati dal p.m. titolare del procedimento), segnalando al procuratore ogni riscontrata violazione. Vigilerà, infine, sugli accessi alla sala server, segnalando al procuratore la necessità (documentata) di accesso da parte dei tecnici delle ditte fornitrici.

**Direttore amministrativo preposto all'Ufficio Intercettazioni (dott.ssa Antonella Cotugno).** Ha la funzione di **gestore dell'archivio** delle intercettazioni (sia nella parte documentale – Tiap Document@ – che nella parte multimediale). Sovrintende a (e in caso di necessità svolge direttamente) tutti gli adempimenti di segreteria inerenti alla materia delle intercettazioni, organizzando e coordinando (anche con riferimento ai turni nei giorni di festività o nei periodi di ferie) l'attività di tutto il personale amministrativo addetto all'Ufficio Intercettazioni. In particolare, quale gestore dell'archivio, ha il compito di svolgere le funzioni di esportazione del materiale custodito nell'archivio (verso altra Procura o verso l'ufficio dibattimento del Tribunale) e, nei casi previsti dalla legge, di cancellazione del materiale conferito nell'archivio (ad es. nei casi in cui ne è disposta la distruzione).



**Personale amministrativo assegnato all'Ufficio Intercettazioni (funzionari giudiziari dott.ssa Costanza D'Agnelli e dott.ssa Stefania Mastromatteo, cancelliere Roberto Ginese e operatore giudiziario Floridea Pontone).** Curano – ciascuno nel rispetto delle mansioni connesse alla qualifica rivestita ed avvalendosi del personale della sezione di p.g. assegnato a tempo pieno all'Ufficio Intercettazioni – tutti i servizi di segreteria relativi alla gestione delle intercettazioni ed in particolare:

- a) curano tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla fase della autorizzazione delle operazioni e della loro proroga, compresi i rapporti con l'ufficio GIP, la p.g. delegata alle operazioni, la ditta fornitrice incaricata;
- b) rilasciano al personale della p.g. indicato (con nota scritta) dal p.m. titolare del procedimento i badge necessari per l'accesso alla sala in cui si svolgono le operazioni;
- c) curano l'inserimento nell'applicativo Tiap Document@ di tutta la documentazione cartacea relativa alle intercettazioni ed eseguono le operazioni necessarie a rendere tale documentazione fruibile da parte del GIP e, dopo il deposito delle intercettazioni ai sensi degli artt. 268, 415-bis o 454 c.p.p., da parte dei difensori;
- d) quali **operatori dell'archivio** curano la fase del conferimento delle intercettazioni (dopo la loro conclusione) nell'archivio multimediale, avvalendosi, ove necessario, anche del personale della p.g. esterna che ha eseguito le operazioni o della ditta fornitrice del servizio;
- e) ricevono (dall'addetto allo sportello della sala ascolto) le richieste di accesso all'archivio, verificano la legittimazione del richiedente e, previo nulla-osta del p.m. titolare del procedimento, rilasciano l'autorizzazione all'accesso ed alla fruizione dei dati contenuti nell'archivio (svolgendo le **funzioni di autorizzatori**), a tal fine generando con il sistema e rilasciando al richiedente una chiave di accesso utilizzabile una sola volta (O.T.P.);
- f) provvedono, previa riscossione dei diritti dovuti, alla predisposizione delle copie dei verbali e delle registrazioni richieste dai difensori (alla cui consegna provvede poi l'addetto allo sportello delle intercettazioni).

**Personale della sezione di p.g. assegnato all'Ufficio Intercettazioni (Ass. P.S. Cristiano Russo, Car. Sc. Matteo Potenza e Ag. Sc. Mirko Ciampella).**

Coadiuvano il personale amministrativo nello svolgimento dei compiti loro assegnati, in particolare mantenendo e curando i rapporti con la p.g. esterna di volta in volta delegata allo svolgimento delle operazioni. L'Ag. Sc. Ciampella, in particolare, svolgerà le funzioni di:

- **addetto all'archivio** ed alla sala ascolto (con il precipuo compito di consentire alle persone preventivamente autorizzate l'accesso e la fruizione dei dati contenuti nell'archivio);
- **addetto allo sportello delle intercettazioni** (presso l'ufficio Tiap-Consultazione Atti-Copie-Archivio, coadiuvato, sostituito in caso di assenza, dagli altri due appartenenti alla sezione di p.g. assegnati a tale ufficio);

con i seguenti compiti: ricevere le istanze di accesso, procedendo alla compiuta identificazione del richiedente (e del suo eventuale accompagnatore); inoltrare le stesse, in via telematica, al personale amministrativo dell'Ufficio Intercettazioni; ricevere da questi ultimi l'autorizzazione all'accesso per il richiedente (ed il suo eventuale accompagnatore) con la relativa O.T.P.; concordare con il richiedente la data e la fascia oraria in cui eseguire l'accesso all'archivio da una delle postazioni all'uopo allestite nella sala ascolto; identificare il richiedente (ed il suo eventuale accompagnatore) al momento dell'accesso, accompagnandolo alla postazione stabilita e munendolo, solo in quel momento, della O.T.P. rilasciata dal sistema; vigilare (anche attraverso l'apposito monitor del sistema di videosorveglianza) sulla sala ascolto durante la fruizione, verificando il rispetto di tutte le prescrizioni e misure organizzative impartite dal procuratore della Repubblica o dal magistrato coordinatore ed intervenendo immediatamente in caso di loro violazione.

Provvederà, infine, alla consegna su supporto informatico delle copie richieste dal difensore (che gli verranno trasmesse dalla segreteria amministrativa).

\*\*\*\*\*



Si dispone la immediata comunicazione del presente provvedimento, per la sua attuazione, a tutti i magistrati ed a tutto il personale amministrativo dell'ufficio.

Se ne dispone, inoltre, la comunicazione, per opportuna conoscenza:

- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- al Presidente della Camera Penale di Foggia.

Foggia, 1° settembre 2020.

*il procuratore della Repubblica*  
*Ludovico Vaccaro*

